XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI) . . . . . *Pag.* 3
FINANZE (VI) . . . . . » 245

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 248

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio) 3

ALLEGATO (Emendamenti presentati) 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio) 10

SEDE REFERENTE

Lunedì 23 luglio 2018. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
C. 924 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, informa che sono state presentate circa 850 proposte emendative *(vedi allegato)*, allegate al resoconto della seduta odierna, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valu-

tata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012 e ordinanza n. 34/2013 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Zangrillo 1.5, per la sola parte riferita alle riduzioni delle aliquote fiscali per i redditi da lavoro relativi ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti a termine;

Mollicone 1.192, in quanto obbliga le amministrazioni pubbliche a indire procedure di stabilizzazione dei dipendenti assunti con contratti a tempo determinato;

gli identici Germanà 1.196 e 1.217, in quanto prevedono la trasformazione dei contratti a termine delle pubbliche amministrazioni in contratti a tempo indeterminato in presenza di specifiche situazioni;

Piccoli Nardelli 1.203, in quanto apporta modifiche alla disciplina degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010;

Miceli 1.204, in quanto posticipa la scadenza per il versamento delle imposte con il Modello Unico 2018 per gli iscritti all'ordine degli avvocati di Bari;

Viscomi 1.205, che prevede l'obbligo, per le società di partecipazione pubblica, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato previo utilizzo di elenchi regionali, per specifiche categorie di lavoratori;

Germanà 1.216, in quanto prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di conferire incarichi dirigenziali, direttivi o cariche a lavoratori collocati in quiescenza a condizione che i soggetti rinuncino al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico;

Rizzetto 1.0.9, in quanto prevede la riduzione delle aliquote fiscali per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con meno di 35 anni per un periodo massimo di 18 mesi;

Serracchiani 1.0.10, che prevede che il periodo lavorativo prestato con contratto a tempo parziale sia da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione;

Gribaudo 1.0.13, in quanto istituisce il salario orario minimo garantito;

Zangrillo 2.25, in quanto contiene una previsione già contemplata dalla normativa vigente (articolo 34, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di proroga del termine inizialmente posto al contratto di somministrazione a tempo determinato;

Schullian 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 e Nevi 2.0.17 e 2.0.18, che intervengono a vario titolo sulle disposizioni che disciplinano le modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori;

Epifani 2.0.15, che interviene in materia di mansioni del lavoratore, escludendo che lo stesso possa essere adibito a mansioni inferiori (o non attinenti al suo inquadramento) nel caso di trasferimento ad altra unità produttiva per comprovate ragioni tecniche;

Lepri 3.19, in quanto contiene una previsione già contemplata dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015, come modificato dal decreto in esame) che aumenta (da 24) a 36 mensilità l'indennità in caso di licenziamento illegittimo;

Miceli 3.52, in quanto amplia la platea interessata alla fruizione delle risorse

per la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa anticipando al 1° gennaio 2016 (in luogo del 1° gennaio 2017) il riferimento temporale per poter disporre delle richiamate risorse;

Epifani 3.76, in quanto prevede una sanzione amministrativa volta a limitare l'abuso nell'utilizzo del tirocinio;

Pastorino 3.0.5, che introduce una disciplina organica del lavoro autonomo digitale;

Epifani 3.0.6, in quanto dispone la cancellazione dall'albo nazionale delle cooperative che non si sottopongano all'attività di vigilanza;

Epifani 3.0.7, che detta una specifica disciplina per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori mediante impianti audiovisivi o altri strumenti;

Carfagna 3.0.8, in quanto introduce un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile;

Germanà 3.0.10 e 3.0.11 che, al fine di potenziare i centri per l'impiego, autorizzano le regioni ad assumere personale;

Polverini 3.0.20, Giacomoni 3.0.21, Zangrillo 3.0.24 e Polverini 3.0.25, per la sola parte riferita alle riduzioni delle aliquote fiscali per i redditi da lavoro relativi ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti a termine;

Fatuzzo 3.0.23 in quanto prevede la riduzione delle aliquote fiscali per i redditi da lavoro dipendente;

Carnevali 3.0.31, in quanto interviene in materia di TFR e di lotta all'evasione fiscale;

Pastorino 4.16, che interviene sui requisiti per l'accesso alla professione dei laureati in Scienze dell'educazione immatricolati prima dell'anno scolastico 2019/2020;

D'Attis 4.18, che riguarda una procedura per l'accesso in ruolo dei soggetti che hanno partecipato al concorso per dirigente scolastico del 2011 e hanno un contenzioso in corso;

Paolo Russo 4.19, che prevede l'inserimento nelle graduatorie di merito, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, dei soggetti privi di titolo abilitante, che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi per docenti indetti nel 2016;

Paolo Russo 4.21, che, oltre a quanto già previsto nell'emendamento Russo 4.19, dispone che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può avviare nuove procedure concorsuali solo dopo l'immissione in ruolo degli idonei di precedenti procedure;

Aprea 4.23 che, oltre a quanto già previsto negli emendamenti Russo 4.19 e 4.21, riguarda una procedura per l'accesso in ruolo dei soggetti che hanno partecipato al concorso per dirigente scolastico del 2011 e hanno un contenzioso in corso;

Delmastro Delle Vedove 4.0.1, che riguarda il mantenimento in servizio dei magistrati onorari fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

Fidanza 4.0.2, che riguarda l'estensione della durata della concessione relativa a beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative;

Montaruli 4.0.3, che riguarda il riconoscimento di benefici alle piccole e medie imprese che avviano la propria attività in determinati territori periferici;

Meloni 4.0.4, che disciplina un regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche;

Rizzetto 4.0.5, che delega il Governo a modificare il Codice dei contratti pubblici al fine di eliminare il criterio del « minor prezzo » dai criteri di aggiudicazione degli appalti;

Rizzetto 4.0.6, che proroga, in materia pensionistica, la cosiddetta Opzione donna;

Rizzetto 4.0.7, che delega il Governo a istituire, con decreto legislativo, un salario minimo orario per tutte le categorie di lavoratori;

Rizzetto 4.0.8, che introduce una nona salvaguardia per i cosiddetti esodati;

Rizzetto 4.0.9, che delega il Governo ad introdurre la *Flat Tax* sui redditi incrementali;

Giacomoni 4.0.10 e Giacomoni 4.0.16, che riguardano la deducibilità degli oneri versati per i dipendenti da proprietari di fabbricati;

Rizzetto 4.0.11, che introduce la possibilità di pensionamento con l'unico requisito di 41 anni di contributi;

Rizzetto 4.0.13, che attribuisce una serie di funzioni ai centri per l'impiego e disciplina alcuni aspetti relativi al loro personale;

Rizzetto 4.0.15, che disciplina lo statuto partecipativo dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa;

Ascani 4.0.17, che riguarda l'incremento dell'organico docente dell'autonomia;

Ascani 4.0.18, che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico del personale ATA;

Bartolozzi 4.0.19, che reca misure di contrasto all'attività estorsiva;

Ascani 4.0.20, che riguarda l'esonero dall'insegnamento del docente che collabora con il dirigente reggente;

Ascani 4.0.21, che riguarda la possibilità di permanenza in servizio per un biennio, oltre i limiti di età, per i dirigenti scolastici;

Ascani 4.0.22, che estende agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 alcune misure di deroga previste per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

Fatuzzo 4.0.23, che aumenta l'indennità di accompagnamento per i soggetti non deambulanti;

Fatuzzo 4.0.24, che riguarda la comunicazione, a domanda, da parte degli enti di previdenza, dell'importo della pensione maturata al giorno della richiesta;

Murelli 4.0.25, che destina una quota delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego;

Pallini 4.0.26, che prevede l'applicazione delle disposizioni inerenti la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni al personale degli enti di ricerca in possesso di requisiti diversi rispetto a quelli già previsti nella normativa vigente;

Paolo Russo 4.0.27, che consente alle casse professionali privatizzate di assicurare ai propri iscritti forme di tutela assistenziale di sostegno al reddito, anche per favorire l'entrata di giovani nel mercato del lavoro;

Brescia 4.0.28, che riguarda l'astensione dal lavoro per il tutore del minore;

Pallini 4.0.30, che esclude gli enti di ricerca, per le procedure di reclutamento straordinario, dalle previsioni che limitano il salario accessorio;

Musella 4.0.31, che riguarda lo sblocco del *turn over* per i comuni virtuosi;

Germanà 4.0.32 e 4.0.33, che riguardano il potenziamento dei servizi per l'impiego;

Russo 4.0.35, il quale autorizza le amministrazioni statali ad esperire nuove procedure concorsuali subordinatamente all'immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati come idonei nelle proprie graduatorie;

Serracchiani 05.0.2, il quale reca misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale;

Polverini 5.50, il quale prevede che le cause di decadenza dai benefici previsti

dall'articolo 5 rappresentino motivo di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione *ex* articolo 80, decreto legislativo n. 50 del 2016, ed incide in tal modo sulla disciplina del Codice degli appalti;

Moretto 5.60, il quale rifinanzia il Piano straordinario per il *Made in Italy* – ed in particolare le azioni di promozione di cui all'articolo 1, comma 202, della legge di bilancio per il 2015 – per il triennio 2018-2020;

Moretto 5.61, il quale incrementa di 50 milioni di euro annui a partire dall'anno 2018 il Fondo di reindustrializzazione di cui alla Delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018. La Delibera in questione concerne l'approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 51 del 2016, di una operazione di supporto all'*export* con controparte « Carnival PLC », nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del « Limite Speciale » di cui all'articolo 7.8 della convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2014;

Moretto 5.62 e 5.63, i quali rifinanziano l'autorizzazione di spesa concernente la concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi a valere sulla misura di sostegno cd. Nuova Sabatini, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Fidanza 5.0.1, il quale prevede la concessione di misure di agevolazione fiscale, da individuare e disciplinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in favore di aziende che adottano statuti partecipativi come elemento di radicamento sui territori e come misure di contrasto alla delocalizzazione;

Fidanza 5.0.2, il quale istituisce il « marchio Italia » destinato ai prodotti realizzati in Italia in ogni fase della loro lavorazione e con l'utilizzo di materie prime esclusivamente italiane;

Fregolent 5.0.3, volto ad introdurre misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale;

Meloni 5.0.4, il quale interviene sulla disciplina delle attività svolte dai *call center* di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, disponendo che sia fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale;

Romina Mura 5.0.5, il quale prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni per talune zone franche urbane decadono dalle agevolazioni concesse qualora non abbiano avviato la fruizione dei benefici entro il 31 ottobre 2018;

Cancelleri 6.23, il quale prevede il mantenimento dei benefici normativi e contributivi per i datori di lavoro derivanti dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Porchietto 6.0.2, che prevede che le misure di superammortamento e di iperammortamento (che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati) previste dall'articolo 1, commi 29-36, della legge n. 205 del 2017, si applichino al fine di ridurre le delocalizzazioni e sostenere il livello degli investimenti industriali previsti dal piano Industria 4.0, negli specifici limiti previsti dalle stesse norme;

Porchietto 6.0.3, in quanto incrementa le risorse per il rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini (articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), volta alla concessione alle micro,

piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari;

Porchietto 7.0.1, il quale proroga il credito d'imposta per le attività di formazione legate alle iniziative del piano Industria 4.0 disciplinato dall'articolo 1, commi 46-56, legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);

Porchietto 7.0.3, il quale introduce una complessiva disciplina per contrastare la dispersione del patrimonio industriale, affidando a Cassa depositi e prestiti ed alle regioni il compito di assumere partecipazioni in imprese significative sotto il profilo della proprietà industriale;

Bergamini 8.0.1, il quale intende escludere dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, cosiddetta direttiva Bolkestein, le concessioni di beni demaniali e patrimoniali di Stato ed enti pubblici;

gli analoghi Baldelli 8.0.2 e Baldelli 8.0.3, che prorogano al 2018 le disposizioni che consentono di compensare le cartelle esattoriali per imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

gli analoghi Gadda 8.0.6, Fornaro 8.0.8, Paolo Russo 8.0.9 e Ferro 8.0.12, che attribuiscono alle imprese agricole un credito d'imposta pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico relativo ad alcuni beni strumentali acquistati per l'esercizio dell'impresa;

Gusmeroli 8.0.7, che introduce tra le attività agevolabili con il credito d'imposta ricerca e sviluppo quelle realizzate nell'ambito della intelligenza artificiale e attività similari;

Labriola 8.0.10, che introduce nel codice civile una specifica disciplina volta ad attribuire rilevanza contabile al cd. capitale intellettuale;

Braga 9.120 e 9.121, in quanto intervengono sulla percentuale dell'aggio spettante ai rivenditori di biglietti delle lotterie istantanee;

Tabacci 9.127, limitatamente alla parte consequenziale, che introduce una disposizione sulla percentuale dell'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, nonché modifica il canone relativo alle concessioni di gioco;

Polverini 9.137, Carnevali 9.148 e 9.0.22, che modificano la disciplina riguardante le comunicazioni informative che le strutture sanitarie private di cura e gli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie rilasciano ai pazienti;

Murelli 9.0.35, volto a prevedere specifici criteri per l'assegnazione di risorse in favore delle emittenti televisive commerciali;

Ungaro 9.0.39, che prevede l'accesso alle famiglie di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico al Fondo antiusura;

Baroni 9.12, limitatamente alla lettera *f)*, che con finalità di monitoraggio, prevede che gli enti locali possano richiedere a Sogei dati relativi a ubicazione e orari di funzionamento degli apparecchi di gioco;

Fregolent 9.142, che anticipa il termine per la dismissione di apparecchi di gioco obsoleti;

Ungaro 9.0.40, prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze attivi linee guida per gli istituti di credito e corsi formativi per il relativo personale al fine di disincentivare operazioni anomale di movimentazione bancaria verso sale da gioco, casinò *online*, e via dicendo;

Germanà 10.13, Silvestroni 10.01 e Mandelli 10.04, che intervengono sulla disciplina dei codici Ateco;

Germanà 10.14, che include le professioni non organizzate nel sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Bucalo 10.0.2, che eleva da 5.000 a 20.000 euro le soglie per la compensazione semplificata dei debiti tributari e inserisce i tributaristi nel novero dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità;

Delmastro Delle Vedove 10.0.3, che reca una complessiva disciplina della riscossione provvisoria delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'imposta di registro in pendenza di giudizio;

Emanuela Rossini 11.13, 11.14, 11.0.1 e 11.0.2 che modificano la disciplina dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni mediante strumenti di pagamento tracciabili;

Bignami 11.18, che posticipa dal 1° settembre 2018 al 1° novembre 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di ricetta elettronica per i medicinali veterinari;

Gusmeroli 11.0.3, che esonera da bollatura e vidimazione i libri e registri contabili per le società sottoposte a revisione legale;

Ungaro 11.0.4, che allunga di due anni i termini di fruizione del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori rimpatriati dal decreto legislativo n. 147 del 2015;

gli analoghi Mandelli 11.0.5 e Silvestroni 11.0.6, che consentono alle associazioni professionali rappresentative di professioni non riconosciute di erogare servizi di individuazione e validazione delle competenze;

gli analoghi Topo 12.1, Fregolent 12.2, 12.3 e 12.4, limitatamente alle parti in cui destinano risorse a fondi complessivamente orientati al sostegno dello sport;

Carfagna 12.0.1, che modifica le soglie rilevanti ai fini dell'applicazione del regime forfettario agevolato per i lavoratori autonomi;

Vietina 12.0.2, che reca un complesso di misure a sostegno delle aree marginali montane;

Gusmeroli 12.0.3, che modifica la disciplina di vendita nazionale e transfrontaliera dei prodotti da inalazione senza combustione e la relativa misura dell'accisa;

Gusmeroli 12.0.5, che introducono una specifica procedura per l'accertamento con adesione delle imposte di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi;

gli analoghi Giacomoni 12.0.6 e 12.0.7, che estendono il regime dell'adempimento collaborativo a tutto il gruppo IVA ove il regime sia scelto da uno solo dei suoi componenti;

Ungaro 12.0.8, che proroga i termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria fiscale (cosiddetta *voluntary disclosure*);

Fregolent 12.0.9, che vieta a banche e intermediari finanziari di detenere partecipazioni in imprese che svolgono attività di intermediazione immobiliare;

Bartolozzi 12.0.10, che riduce il contributo a carico della Regione siciliana previsto dalla legge di bilancio 2017 nel caso di proroga della misura dello *split payment*;

Osnato 12.0.11, che introduce il principio di risarcibilità del contribuente per danni da documenti fiscali palesemente infondati;

Caretta 12.0.13, che modifica la disciplina dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni mediante strumenti di pagamento tracciabili;

Rossi 13.6, Ungaro 13.7 e 13.8, Fregolent 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12, limitatamente alle parti in cui destinano risorse a fondi complessivamente orientati al sostegno dello sport;

Rossi 13.17, che incrementa il Fondo sport e periferie di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016;

Fassina 13.0.1, che reca un complesso di disposizioni volto a ridisciplinare la materia delle esecuzioni immobiliari;

gli identici Cattaneo 13.0.2 e Gribaudo 13.0.6, che recano norme organizzative relative al conferimento di incarichi presso le sezioni dei tribunali specializzati in materia di imprese;

Longo 13.0.3 e Mandelli 13.0.8, che modificano la disciplina dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni mediante strumenti di pagamento tracciabili;

Epifani 13.0.5, che reca una proroga di termini per l'applicazione delle indicazioni fornite dall'Inps con la circolare n. 169 del 2017 in materia di prescrizione dei contributi pensionistici;

Osnato 13.0.7, che sopprime i vigenti limiti all'uso del contante previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di riciclaggio e dall'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, in materia di *tax free shopping*.

Devono inoltre considerarsi inammissibili in quanto incongrui – perché privi di portata innovativa o perché riferiti al richiamo di norme oggetto di novellazione ed in quanto tali non emendabili – gli emendamenti: Gribaudo 1.124, Viscomi 1.130, Zan 1.150, Carla Cantone 1.151.

Avverto inoltre che hanno contenuto meramente formale e non saranno pertanto posti in votazione gli emendamenti: Romina Mura 1.105, Lacarra 1.106, Gribaudo 1.124, Lacarra 1.126, Zan 1.127, Lepri 1.128, Zan 1.129 e 1.131, Viscomi 1.132, Romina Mura 1.133, Carla Cantone 3.48.

Quindi, constatato che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.10.

SEDE REFERENTE

Lunedì 23 luglio 2018. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 21.35.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
C. 924 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, informa che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta odierna.

In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso addotti dai ricorrenti, la Presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili:

Zangrillo 1.5 e 3.024, Polverini 3.0.20 e 3.0.25, Giacomoni 3.0.21 e Rizzetto 1.0.9, in quanto affrontano una tematica, quella degli incentivi all'occupazione stabile e della riduzione del cuneo fiscale, connessa direttamente con quelle affrontate dal decreto-legge;

Serracchiani 1.0.10, in quanto prevedendo che il periodo lavorativo prestato con contratto a tempo parziale sia da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, si pone in continuità con le finalità di tutela dei lavoratori contenute nel decreto-legge;

Viscomi 1.205, che prevede l'obbligo, per le società di partecipazione pubblica, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato previo utilizzo di elenchi regionali, per specifiche categorie di lavo-

ratori, corrispondendo in tal modo alle finalità di tutela dei lavoratori contenute nel decreto-legge;

Carfagna 3.0.8 in quanto, introducendo un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile, risponde all'esigenza fatta propria dal decreto di contrastare il precariato per favorire l'occupazione a tempo indeterminato;

Epifani 3.76, che, sanzionando l'abuso dell'istituto del tirocinio, scoraggia l'uso dello stesso quale forma di reclutamento improprio dei lavoratori, corrispondendo quindi alla finalità di lotta al precariato contenuta nel decreto-legge;

Murelli 4.0.25 che destinando una quota delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego, consente il rafforzamento di uno strumento utile alla lotta al precariato;

Aprea 4.23 può essere riconsiderato in quanto, nell'ambito della questione posta dall'articolo 4 del decreto, prevede una diversa modalità per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018-2019;

Serracchiani 05.0.2 e Fregolent 5.0.3, in quanto introducendo misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale, si pone in linea con le finalità di contrasto al fenomeno della delocalizzazione oggetto del presente provvedimento;

Cancelleri 6.23, in quanto prevedendo benefici normativi e contributivi per i datori di lavoro derivanti dal possesso del DURC, si pone in linea con le finalità di tutela del lavoratore previste dal provvedimento;

gli analoghi Baldelli 8.0.2 e Baldelli 8.0.3, in quanto prorogando al 2018 le disposizioni che consentono di compensare le cartelle esattoriali per imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, appaiono congruenti con le misure di semplificazione fiscale e amministrativa in favore dei professionisti e delle imprese contenute nel provvedimento;

Gadda 8.0.6 e Fornaro 8.0.8, in quanto attribuiscono alle imprese agricole un credito d'imposta pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico relativo ad alcuni beni strumentali acquistati per l'esercizio dell'impresa e dunque perseguono l'obiettivo di sostegno agli investimenti svolti nel territorio nazionale, in linea con quanto previsto dal provvedimento; sono conseguentemente riammessi gli articoli aggiuntivi Paolo Russo 8.09 e Ferro 8.0.12, identici all'articolo aggiuntivo Gadda 8.0.6;

Braga 9.120 e 9.121, in quanto riducendo la percentuale dell'aggio spettante ai rivenditori di biglietti delle lotterie istantanee ne disincentiva la vendita, ponendosi in linea con le misure per il contrasto alla ludopatia contenute nel decreto-legge;

Tabacci 9.127, limitatamente alla parte consequenziale, in quanto interviene sulla percentuale dell'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori e modifica il canone relativo alle concessioni di gioco, in tal modo inserendosi nell'ambito delle disposizioni per il contrasto alla ludopatia contenute nel decreto-legge;

Fregolent 9.142, in quanto anticipando il termine per la dismissione di apparecchi di gioco obsoleti, intende anticipare l'evoluzione tecnologica e ridurre il gioco d'azzardo problematico, ponendosi in linea con le misure per il contrasto alla ludopatia contenute nel decreto-legge;

Murelli 9.0.35, in quanto individua nei livelli occupazionali il requisito per l'assegnazione di risorse in favore delle emittenti televisive commerciali, in coerenza con le finalità di tutela dei lavoratori perseguite dal provvedimento;

Ungaro 9.0.39, in quanto nel prevedere l'accesso alle famiglie di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico al Fondo antiusura, appare coerente con le misure per il contrasto alla ludopatia contenute nel decreto-legge;

Gusmeroli 12.0.3 e 12.0.5, in quanto si inseriscono nella *ratio* del decreto-legge in oggetto, con particolare riferimento alla stabilizzazione dei livelli occupazionali, nonché al contrasto alle dinamiche di delocalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti gravanti sulle imprese, anche in considerazione dello squilibrio con i corrispondenti mercati stranieri non gravati da complessi sistemi burocratici e da analoga forma di tassazione.

La Presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di inammissibilità di materia sulle restanti proposte emendative.

Rileva quindi, per ciò che riguarda il numero di emendamenti spettante a ciascun gruppo, che, anche dando seguito alle istanze avanzate dalle opposizioni, si è deciso di aumentare il numero degli ulteriori emendamenti che ciascun gruppo può segnalare ai fini della loro votazione: 26 al gruppo del Partito democratico, 25 al gruppo di Forza Italia, 11 al gruppo di Fratelli d'Italia, 8 a Leu e 2 per ogni componente del gruppo Misto. Invita i gruppi a far pervenire le loro segnalazioni entro questa sera, affinché i fascicoli degli emendamenti segnalati possano essere pronti in tempo utile per le votazioni, che avranno inizio a partire dalle ore 11.

Renata POLVERINI (FI) osserva che la modalità adottata per la presentazione degli emendamenti le risulta sia prassi utilizzata nella sessione di bilancio, non durante l'esame dei decreti-legge, quando invece si usa raggiungere un'intesa preventiva fra tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione. Nell'occasione presente questo non si è verificato, visto che il gruppo di Forza Italia non è stato interpellato. Chiede quindi che venga messo agli atti, perché ritiene non si debba creare un pericoloso precedente in questo senso. Il gruppo di Forza Italia non ha sinora segnalato i propri emendamenti, proprio perché voleva fosse fatta chiarezza, anche in ordine alla condivisione da parte dei gruppi delle modalità di esame adottate.

Debora SERRACCHIANI (PD) evidenzia come il contingentamento dei tempi di discussione nonché del numero di emendamenti che ciascun gruppo può presentare rappresenti una anomalia, poiché ricorda che tale prassi viene utilizzata in sessione di bilancio ma non per l'esame dei decreti-legge. Ribadisce quindi la sua contrarietà alla creazione di un precedente in questo senso. In ogni caso il suo gruppo ritiene necessario presentare un numero maggiore di emendamenti, arrivando all'incirca a 120 proposte emendative, rispetto a quello che gli è stato accordato – pari a 74 – e considera che una maggiore flessibilità possa giovare al lavoro di tutti i gruppi e della maggioranza stessa.

Sottolinea infine la necessità, in vista della seduta di votazioni prevista per le 11 della mattinata di domani, che le commissioni siano informate sin dalla serata odierna degli articoli che saranno oggetto di esame; riterrebbe opportuno avviare la discussione sugli emendamenti da quelli riguardanti l'articolo 1.

Carla RUOCCO, *presidente*, precisa che nell'Ufficio di Presidenza svoltosi nel primo pomeriggio, la Presidenza ha aumentato il numero degli emendamenti segnalabili da parte dei gruppi di opposizione, trasferendo loro la quota non utilizzata dalla maggioranza ed elevando in particolare quelli concessi al gruppo del PD da 41 a 74. Questa sera, questo numero è stato ulteriormente ampliato sino ad arrivare ad un totale di 100 emendamenti. Ritiene che questo dimostri l'indubbia volontà della maggioranza di non comprimere il dibattito, pur nella consapevolezza che l'avvio dell'esame del provvedimento in aula è fissato al pomeriggio di giovedì 26 luglio prossimo, data che peraltro è stata anch'essa oggetto di slittamento a seguito delle richieste avanzate dall'opposizione.

Rammenta infine che vi sono diversi precedenti di utilizzo del metodo delle segnalazioni anche con riferimento all'esame dei decreti-legge.

Sestino GIACOMONI (FI) ritiene opportuno concentrare il dibattito sulla qualità delle proposte emendative più che sulla loro quantità. Invita quindi la Presidenza, a tale proposito, a riconsiderare il giudizio di inammissibilità sugli articoli aggiuntivi a sua prima firma 12.06 e 12.07, che recando finalità di semplificazione fiscale debbono ritenersi coerenti con l'impianto complessivo del provvedimento. Non può non evidenziare in proposito come sembri emergere, da una prima visione delle proposte emendative riammesse all'esame delle Commissioni, che vi sia stata una valutazione meno severa da parte del presidente della XI Commissione con riferimento alla riammissione di emendamenti in materia di lavoro. Ritiene che adeguata attenzione e analoghi criteri dovrebbero essere dedicati anche ai profili inerenti alla semplificazione fiscale, riservandosi eventualmente sul punto di interpellare la Presidenza della Camera.

Luca PASTORINO (LeU) chiede ulteriori chiarimenti sul numero di emendamenti che il suo gruppo può segnalare.

Carla RUOCCO, *presidente*, ribadisce la ripartizione delle segnalazioni tra i gruppi.

Luca PASTORINO (LeU) osserva che, dal momento che il suo gruppo intende segnalare un numero inferiore di emendamenti rispetto al massimo consentito, è disponibile a cedere le segnalazioni non utilizzate agli altri gruppi di opposizione.

Riccardo ZUCCONI (FdI), associandosi a quanto affermato dal collega Pastorino, sottolinea che il suo gruppo intende utilizzare le segnalazioni con spirito di collaborazione e, ricordando che nella giornata di domani ci sarà un'altra seduta della Conferenza dei presidenti di gruppo, in cui potrebbe essere deciso uno slittamento dell'inizio dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea, rileva che il numero degli emendamenti presentati non è tale da sottendere intenti ostruzionistici.

Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) interviene per dare atto alla Presidenza di avere tenuto in considerazione le osservazioni da lui formulate nella seduta pomeridiana, relative alla necessità di tener conto delle posizioni politiche assunte dalle diverse componenti del gruppo misto ai fini di meglio calibrare la suddivisione degli emendamenti da segnalare. Osserva tuttavia che la sovrapposizione di fatto tra il termine per i ricorsi e quello della segnalazione degli emendamenti ha provocato equivoci. Infatti, pensando che il suo emendamento 9.127 non sarebbe stato riammesso, ne ha segnalati altri.

Carla RUOCCO, *presidente*, osserva che l'aumento del numero degli emendamenti da poter segnalare anche per le componenti del gruppo misto permetterà al deputato Tabacci di segnalare il suo emendamento 9.127, in aggiunta a quelli già segnalati.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, approfittando della presenza del sottosegretario Cominardi, chiede di sapere su quali argomenti si concentrerà l'attenzione del Governo. Osserva che tale indicazione sarebbe utile a meglio orientare la discussione delle Commissioni.

Silvia FREGOLENT (PD) riconosce che il numero di emendamenti da ultimo concesso per le segnalazioni è molto più adatto a permettere al suo gruppo di lavorare per contribuire al miglioramento del testo del decreto. Per questo, si dichiara d'accordo con il relatore Centemero sull'utilità di sapere su quali temi il Governo intende concentrarsi presentando proposte emendative. Inoltre, sarebbe opportuno capire se il Governo è aperto anche alle proposte dei commissari o se, al contrario, intende assorbirle in propri emendamenti. Questo, infatti, cambierebbe radicalmente la prospettiva dei lavori e avrebbe un significato politico dirimente.

Carla RUOCCO, *presidente*, osserva che, proprio per permettere lo svilupparsi della dialettica politica sulle proposte del Go-

verno, sarà possibile ai commissari presentare subemendamenti.

Silvia FREGOLENT (PD), terminando il suo intervento, intende riaffermare che le circa 360 proposte emendative presentate dal suo gruppo rappresentano gli argomenti che, a suo giudizio, sono meritevoli di discussione, alla luce anche degli anni in cui il Partito democratico è stato il partito di Governo. Pertanto, sarebbe più opportuno permettere al suo gruppo di segnalarne almeno 120.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore per la XI Commissione*, rassicura la collega Fregolent che la maggioranza tiene nel massimo rispetto le opinioni del gruppo del PD, anche per rispetto dei cittadini che nella scorsa legislatura hanno votato tale partito e si sono riconosciuti nei Governi da esso sostenuti. Tornando al merito della discussione, auspica che i gruppi presentino al più presto le loro segnalazioni, proprio per permettere al Governo e alle forze di maggioranza di capire come orientare il prosieguo dell'esame del provvedimento, accogliendo, per quanto possibile, anche le proposte delle minoranze.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI assicura che non è intenzione del Governo presentare proposte emendative sui temi considerati il cuore del provvedimento, ma che, ciononostante, è aperto alle proposte e alle sollecitazioni che dovessero emergere nel corso della discussione.

Debora SERRACCHIANI (PD), assicurando che il gruppo del PD ha già fatto uno sforzo per individuare le centoventi proposte emendative che ritiene particolarmente importanti, garantisce la massima collaborazione del suo gruppo alla discussione, ma, per questo, reputa necessario che il Governo e la maggioranza diano garanzie sulla reale volontà di affrontare il merito degli argomenti e di aprirsi alle proposte anche delle opposizioni. Chiede, infine, se il termine per le segnalazioni sia stato spostato alla mattinata di domani.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che il termine per le segnalazioni è fissato alle 23 della serata di oggi.

Carla CANTONE (PD) chiede ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo sulla possibilità che presenti proposte emendative riferite ai pilastri del decreto-legge.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI ribadisce che l'Esecutivo non ha intenzione di stravolgere l'impianto del provvedimento.

Renata POLVERINI (FI), osservando che i cardini del decreto riguardano il contratto di somministrazione, le causali, il numero dei rinnovi del contratto a termine e i *voucher*, ricorda che è noto che il Governo ha intenzione di presentare una proposta su quest'ultimo argomento. Ma sugli altri punti chiede se, al contrario, esso sia disposto ad accogliere le proposte anche dell'opposizione. Se così fosse, diverrebbe ininfluente il numero degli emendamenti da segnalare. Infine, chiede quando il Governo avrà terminato l'attività istruttoria finalizzata all'espressione del parere sulle proposte emendative.

Carla RUOCCO, *presidente*, sottolinea che la tempistica dei lavori del Governo sarà tale da garantire l'inizio dell'esame degli emendamenti nella mattinata di domani, come previsto dall'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite.

Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) chiede di conoscere da quale tema le Commissioni cominceranno a discutere.

Carla RUOCCO, *presidente*, osserva che l'organizzazione della discussione non dipende solo dalla Presidenza.

Renata POLVERINI (FI) chiede al sottosegretario Cominardi quali siano gli articoli sui quali il Governo non intende presentare emendamenti.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde che, nella giornata di domani, molto probabilmente il Governo sarà in grado di esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative riferite agli articoli 5, 7, 8, 10 e 13.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.10.

ALLEGATO

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 1.** Rizzetto, Lucaselli, Bucalo, Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Sopprimerlo.

***1. 2.** Gribaudo.

Sopprimerlo.

***1. 3.** Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sopprimerlo.

***1. 4.** Del Barba, Cantini, Morgoni.

Sostituire gli articoli da 1 a 3 con il seguente:

ART. 1.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 5. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

S*ostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola: « trentasei » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di proroga o di rinnovo, l'indicazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi ».

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è introdotto il seguente:

« 01. Il contratto può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 »;

2) al comma 1, la parola: « trentasei », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « ventiquattro », la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente « quattro » e la parola « sesta » è sostituita dalla seguente: « quinta »;

c) all'articolo 28, comma 1, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 7. Polverini, Zangrillo, Gelmini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: *a)* esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; *b)* esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria ». Dopo il comma 1, introdurre i seguenti: 1-*bis*. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 1-*ter* Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

1. 6. Nevi, Polverini, Gelmini, Carfagna, Zangrillo, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 28, comma 1, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centosettanta giorni ».

1. 10. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 28, comma 1, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centosessanta giorni ».

1. 9. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 28, comma 1, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni ».

1. 11. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 28, comma 1, le parole « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoquaranta giorni ».

1. 13. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 28, comma 1, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centotrenta giorni ».

1. 12. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19 le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) all'articolo 21 le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi », le parole « cinque volte » sono sostituite dalle seguenti: « quattro volte » e le parole: « sesta proroga » sono sostituite dalle seguenti: « quinta proroga ».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole da: nonché ai rinnovi *fino alla fine del periodo.*

1. 108. Gribaudo.

Al comma 1, alla lettera a) *è premessa la seguente:*

0a) all'articolo 2:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche se il luogo in cui si esplica la prestazione è al di fuori della sede dell'impresa »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nell'ambito del comma precedente, sono comprese le prestazioni per le quali è previsto l'uso di mezzi propri, telefono, *computer* o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o di voce necessario ad impartire le direttive per la esecuzione della prestazione »;

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Qualora sia riconosciuta la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente articolo, la presunzione assoluta di subordinazione decorre fin dalla stipulazione del contratto, con la riqualificazione del collaboratore quale dipendente e l'applicazione della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato nel settore di riferimento rispetto al profilo di competenza e di esperienza analogo a quello del collaboratore ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro.

1. 102. Pastorino, Epifani, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a). All'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « albi professionali », sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 ».

1. 83. Fornaro, Epifani, Pastorino, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 2 comma 2, dopo la lettera *d-bis)* è aggiunta la seguente: « *d-ter)* alle collaborazioni rese in favore di società sportive per l'esecuzione di attività di controllo dei titoli di accesso degli spettatori agli impianti sportivi, l'instradamento degli stessi, la verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, e di ogni altro servizio funzionale al regolare svolgimento degli eventi sportivi ».

1. 92. Lucaselli, Rizzetto, Bucalo, Osnato, Acquaroli, Zucconi.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *d-bis)*, è aggiunta la seguente: « *d-ter)* alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, e successive modificazioni ed integrazioni ».

1. 8. D'Incà, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Terzoni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

« 01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 ».

***1. 14.** Mandelli, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Ravetto, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

« 01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 ».

***1. 15.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il punto 1).*

Conseguentemente, sopprimere il punto 3).

1. 19. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1.*

***1. 16.** Gribaudo.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1.*

***1. 17.** Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1.*

***1. 69.** Librandi, Cantini.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il punto 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera *a)*, sopprimere il numero 3);

b) al comma 1, lettera *b)*, sopprimere il numero 1);

c) al comma 2 sopprimere le parole da: « nonché » fino alla fine del comma.

1. 110. Tabacci.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al contratto di lavoro subor-

dinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera *a)*, sopprimere il numero 3);

b) al comma 1, lettera *b)*, sopprimere il numero 1);

c) al comma 2 sopprimere le parole: « ai rinnovi e ».

***1. 112.** Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera *a)*, sopprimere il numero 3);

b) al comma 1, lettera *b)*, sopprimere il numero 1);

c) al comma 2 sopprimere le parole: « ai rinnovi e ».

***1. 97.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 1, lettera a), *numero 3 e l'articolo 1, comma 1, lettera* b), numero 1 e, all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: « ai rinnovi e ».

***1. 94.** Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera *a)*, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione »;

b) al comma 1, sopprimere la lettera *b)*.

1. 51. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera *a)*, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni,

l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione »;

b) al comma 1, lettera *b)*, sopprimere il numero 1.

***1. 109.** Gribaudo.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera *a)*, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione »;

b) al comma 1, lettera *b)*, sopprimere il numero 1.

***1. 101.** Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera *a)*, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione »;

b) al comma 1, lettera *b)*, sopprimere il numero 1.

***1. 98.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, sostituire il numero 1), con il seguente:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. ».

Conseguentemente:

a) alla lettera *a)*, numero 3), capoverso 4, sopprimere il secondo periodo;

b) alla lettera *b)*, numero 1, sostituire il capoverso 01. con il seguente: « 01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi. ».

1. 81. Del Barba, Morgoni, Cantini.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire il capoverso 1) con il seguente:*

« 1) Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: *a)* esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ov-

vero esigenze sostitutive di altri lavoratori; *b)* esigenze connesse a incrementi temporanei e non programmabili, dell'attività ordinaria. »;

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera *b)*, al numero 1), capoverso 01 sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il contratto può essere prorogato solo nelle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 »;

b) all'articolo 3 sopprimere il comma 2.

c) all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole: « articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, » con le seguenti: « articoli 1 e 3, valutati in 23,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 193,5 milioni di euro per l'anno 2019, »;

2) al comma 2, lettera *a)*, sostituire le parole: « quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, » con le seguenti: « quanto a 11,8 milioni di euro per anno 2018 e a 27,4 milioni di euro per l'anno 2019 »;

3) al comma 2, lettera *b)*, sostituire le parole: « quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019 » con le seguenti: « quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2019 »;

4) al comma 2, lettera *c)*, sostituire le parole: « 42,5 milioni di euro per l'anno 2019 » con le seguenti: « 59,8 milioni di euro per l'anno 2019 ».

1. 113. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a)*, numero 3, capoverso 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

1. 61. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a)*, numero 3, capoverso 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

1. 59. Milanato, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi. In tale ipotesi gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-

sentative sul piano nazionale possono individuare i casi da apporre al contratto.

1. 57. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1. 58. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, sostituire le parole da:* Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto *fino a:* comunque non eccedente i ventiquattro mesi *con le seguenti:* Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi.

1. 62. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole* i dodici mesi *con le seguenti:* ventitré mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trentacinque mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* ventitré mesi*;*

c) alla lettera b)*, numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventitré mesi*;*

d) alla lettera c)*, sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 45. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, sopprimere le parole da Il contratto può avere *fino alla fine del capoverso;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, sopprimere il secondo periodo;

c) alla lettera b)*, numero 1, sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:*

« 01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi. »

1. 52. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti: ventidue mesi.*

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trentaquattro mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* ventidue mesi*;*

c) alla lettera b)*, numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventidue mesi*;*

d) alla lettera c)*, sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 44. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventuno mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trentatré mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* ventuno mesi*;*

c) alla lettera b)*, numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventuno mesi*;*

d) alla lettera c)*, sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 43. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* venti mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trentadue mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* venti mesi*;*

c) alla lettera b)*, numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* venti mesi*;*

d) alla lettera c)*, sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 42. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* diciannove mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trentuno mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* diciannove mesi*;*

c) alla lettera b)*, numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* diciannove mesi*;*

d) alla lettera c)*, sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 41. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mar-

tino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trenta mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi*;*

c) alla lettera b), numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi*;*

d) alla lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 40. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* diciassette mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* ventinove mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* diciassette mesi*;*

c) alla lettera b), *numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* diciassette mesi*;*

d) alla lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 39. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* sedici mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* ventotto mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* sedici mesi*;*

c) alla lettera b), *numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* sedici mesi*;*

d) alla lettera c), *sostituire le parole* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 38. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* quindici mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* ventisette mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* quindici mesi*;*

c) alla lettera b), *numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* quindici mesi*;*

d) alla lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 35. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* quattordici mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* ventisei mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* quattordici mesi*;*

c) alla lettera b), *numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* quattordici mesi*;*

d) alla lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 36. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* tredici mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* venticinque mesi*;*

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* tredici mesi*;*

c) alla lettera b), *numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* tredici mesi*;*

d) alla lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 37. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* trentasei mesi*;*

b) sopprimere il numero 2);

c) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi*;*

d) alla lettera b), *numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi*;*

e) sopprimere la lettera c).

1. 46. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sosti-*

tuire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi.

Conseguentemente:

a) sopprimere il numero 2);

b) al numero 3, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi*;*

c) alla lettera b)*, numero 1, capoverso comma 01, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi*;*

d) alla lettera c)*, sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 48. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* dodici mesi *ovunque ricorrano con le seguenti:* ventiquattro mesi*;*

b) *sopprimere il numero 2).*

1. 47. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* un anno.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* due anni.

1. 129. Zan.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* un anno.

1. 106. Lacarra.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola:* ventiquattro *con la parola:* trentasei.

1. 100. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, secondo periodo sostituire le parole:* ventiquattro mesi *con le seguenti:* due anni.

1. 131. Zan.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a)*, numero 1), capoverso 1, sopprimere le parole da:* solo in presenza di almeno una *fino alla fine del capoverso*;

b) alla lettera a)*, numero 3), capoverso 4, sopprimere il secondo periodo*;

c) alla lettera b)*, sopprimere il numero 1).*

1. 60. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere la parola:* almeno.

1. 123. Viscomi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera* a)*.*

1. 20. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, lettera* a) *sopprimere le parole:* e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori.

1. 63. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a)*, numero 1, capoverso 1, lettera a)*, sopprimere le parole: estranee all'ordinaria attività.

Conseguentemente:

alla lettera a) *numero 1, capoverso 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* e non programmabili;

alla lettera b)*, numero 1, capoverso 01, sopprimere il primo periodo;*

alla lettera b)*, numero 1, capoverso 01, secondo periodo, dopo le parole:* il contratto può essere prorogato *aggiungere le seguenti:* ovvero rinnovato.

***1. 111.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a)*, numero 1, capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole:* estranee all'ordinaria attività.

Conseguentemente:

alla lettera a) *numero 1, capoverso 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* e non programmabili;

alla lettera b)*, numero 1, capoverso 01, sopprimere il primo periodo;*

alla lettera b)*, numero 1, capoverso 01, secondo periodo, dopo le parole:* il contratto può essere prorogato *aggiungere le seguenti:* ovvero rinnovato.

***1. 82.** Del Barba, Cantini, Morgoni.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a)*, numero 1, capoverso 1, lettera* a)*, sopprimere le parole:* estranee all'ordinaria attività.

Conseguentemente:

alla lettera a) *numero 1, capoverso 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* e non programmabili;

alla lettera b)*, numero 1, capoverso 01, sopprimere il primo periodo;*

alla lettera b)*, numero 1, capoverso 01, secondo periodo, dopo le parole:* il contratto può essere prorogato *aggiungere le seguenti:* ovvero rinnovato.

***1. 96.** Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, lettera* a)*, sopprimere le parole:* estranee all'ordinaria attività.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* e non programmabili.

1. 91. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, lettera* a)*, sopprimere le parole:* estranee all'ordinaria attività.

1. 65. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, lettera a) *numero 1), capoverso 1, lettera* a)*, sostituire le parole:*

all'ordinaria attività *con le seguenti:* all'attività ordinaria.

1. 126. Lacarra.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* ordinaria attività *con le seguenti:* attività ordinaria.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* attività ordinaria *con le seguenti:* ordinaria attività.

1. 105. Romina Mura.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, lettera* a)*, sopprimere le parole:* ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori.

1. 22. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera* b).

1. 21. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera* b) *con le seguenti:*

b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;

b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.

***1. 80.** Del Barba, Morgoni, Cantini.

Al comma 1, lettera a) *numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera* b) *con le seguenti:*

b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;

b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.

***1. 53.** Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, alla lettera* b) *sopprimere la parola:* significativi.

****1. 117.** Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, alla lettera* b) *sopprimere la parola:* significativi.

****1. 24.** Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* e non programmabili.

***1. 25.** Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* e non programmabili.

***1. 66.** Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* dell'attività ordinaria *con le seguenti:* dell'ordinaria attività.

1. 127. Zan.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere il seguente periodo:* Le condizioni giustificative di cui al presente comma, devono sussistere con riferimento alle esigenze dell'utilizzatore.

1. 68. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice.

***1. 95.** Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice.

***1. 87.** Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice.

***1. 116.** Gribaudo.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati/non occupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* di cui al capo III *aggiungere le seguenti:* per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40*;*

b) *dopo le parole:* di cui agli articoli *aggiungere la seguente: 21*.

1. 89. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere, la seguente:*

b-bis) esigenze di natura organizzativa, anche temporanee, connesse all'attività ordinaria.

1. 55. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.

1. 67. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

***1. 115.** Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

***1. 135.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

***1. 93.** Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) esigenze la cui tipologia è prevista dai contratti collettivi.

1. 114. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), dopo il capoverso 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese che, nei dodici mesi precedenti, abbiano incrementato la propria forza lavoro attraverso assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In tal caso, le imprese potranno stipulare contratti di lavoro subordinato con termine fino a ventiquattro mesi per un numero pari alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato stipulate nei precedenti dodici mesi.

1-*ter*. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese di nuova costituzione per la durata di anni cinque dall'inizio della loro attività.

1. 50. Casciello, Fasano, Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*bis*. In presenza di contratti collettivi, di cui all'articolo 51, che prevedano per-

corsi di stabilizzazione attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche liste, il contratto può essere liberamente rinnovato o prorogato anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1), lettere *a)* e *b)*, per la durata massima di ventiquattro mesi.

Conseguentemente, alla lettera a), *numero 3), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La specificazione delle esigenze di cui al comma 1 non è necessaria in caso di proroga o rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del comma 1-*bis e alla lettera* b), *numero 1), capoverso 01, terzo periodo, dopo le parole:* di cui al comma 2, *aggiungere le seguenti:* nonché i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*.

1. 88. Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo il capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-*bis*. Nel caso di contratto a termine stipulato tra un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e il lavoratore per l'invio di quest'ultimo in missione presso un'azienda utilizzatrice, il contratto commerciale è da considerarsi tra l'esigenza di cui alla lettera *a)* del comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di cui al capo III *aggiungere le seguenti:* per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40.

1. 90. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 1, inserire il seguente:*

1-*bis)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *numero 1), capoverso 01, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

1. 49. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il punto 2).*

Conseguentemente, al punto 3), capoverso 4, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi.

1. 72. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

1. 118. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1. 119. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 2).*

***1. 70.** Librandi, Cantini.

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 2).*

***1. 26.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola: « trentasei » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

1. 73. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2), con il seguente*:

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola: « trentasei » è sostituita dalla seguente: « trentuno »;

1. 74. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola: « trentasei » è sostituita dalla seguente: « trentadue »;

1. 75. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2), con il seguente*:

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola: « trentasei » è sostituita dalla seguente: « trentatré »;

1. 76. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola: « trentasei » è sostituita dalla seguente: « trentaquattro »;

1. 77. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), sostituire le parole:* ventiquattro mesi *con le seguenti:* due anni.

1. 128. Lepri.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola: « trentasei » è sostituita dalla seguente: « trentacinque ».

1. 78. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), sostituire le parole:* trentasei *con le seguenti*: tre anni.

1. 130. Viscomi.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

***1. 121.** Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

***1. 18.** Gribaudo.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

***1. 79.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

1. 86. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.*

***1. 84.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.*

***1. 71.** Librandi, Cantini.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.*

***1. 64.** Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Labriola.

Al comma 1, lettera a), *numero 3, capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* L'atto scritto contiene in caso di rinnovo o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i 12 mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.

Conseguentemente, alla lettera b), *numero 1), capoverso 01, sostituire i primi due periodi con il seguente:* Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

1. 56. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole:* L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, *con le seguenti*: In caso di rinnovo, l'atto scritto contiene.

1. 107. Zan.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole:* la specificazione *con le seguenti:* l'indicazione.

1. 54. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* in caso di proroga *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione non è necessaria anche se il termine complessivo eccede i dodici mesi.

1. 85. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* un anno.

1. 124. Gribaudo.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***1. 138.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***1. 137.** Librandi, Cantini.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 1.*

1. 139. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:*

01. Il contratto può essere rinnovato anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei limiti della durata complessiva di trentasei mesi. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

1. 140. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), *numero 1), sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:*

01. Il contratto può essere rinnovato anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei limiti della durata complessiva di ventiquattro mesi. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

1. 142. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 1.*

1. 136. Gribaudo.

Al comma 1, lettera b), *numero 1), capoverso 01, sopprimere il primo periodo.*

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato *aggiungere le seguenti:* ovvero rinnovato.

1. 122. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso 01, sostituire il primo e il se-*

condo periodo con il seguente: Il contratto può essere prorogato ovvero rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

1. 144. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, lettera b), *numero 1), capoverso 01, secondo periodo, sostituire le parole:* essere prorogato liberamente *con le seguenti:* essere liberamente prorogato.

1. 133. Romina Mura.

Al comma 1, lettera b), *numero 1), capoverso 01, terzo periodo, dopo le parole:* attività stagionali *inserire le seguenti*: anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1. 143. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso 01, ultimo periodo, dopo le parole:* attività stagionali *inserire le seguenti:* nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi.

***1. 141.** Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso 01, ultimo periodo, dopo le parole:* attività stagionali *inserire le seguenti:* nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi.

***1. 134.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso 01, ultimo periodo, dopo le parole:* attività stagionali *inserire le seguenti:* nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi.

***1. 120.** Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso 01, ultimo periodo, dopo le parole:* attività stagionali *inserire le seguenti:* nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi.

***1. 23.** Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), *numero 1), capoverso 01, terzo periodo, sostituire le parole:* rinnovati o prorogati *con le seguenti:* prorogati o rinnovati.

1. 132. Viscomi.

Al comma 1, lettera b), *numero 1), capoverso 01, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché nelle ulteriori ipotesi di stagionalità individuate nei CCL.

1. 145. Milanato, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1. 27. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), *numero 2) sopprimere dalle parole:* la parola « cinque » *fino alla fine del periodo.*

1. 28. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* tre *e la parola:* quinta *con la seguente:* quarta.

1. 29. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari, dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, del personale delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa e del personale che collabora con i parlamentari, i consiglieri regionali e i membri dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati o prorogati per un periodo di durata massima non superiore alla durata della legislatura o della consiliatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 4, 21, comma 01 e 1, 23, comma 1, nonché quanto previsto in relazione a tali norme nell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

1. 146. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) inserire il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati per un periodo pari alla durata della legislatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 23, comma 1. ».

1. 156. Schullian, Tabacci, Fusacchia, Lorenzin, Vitiello, Tasso, Benedetti, Colucci, Gebhard, Soverini, Caiata, Emanuela Rossini, Toccafondi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***1. 147.** Librandi, Cantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***1. 148.** Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***1. 149.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***1. 152.** Gribaudo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***1. 30.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1), lettera c), *sostituire le parole:* centoventi giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 151. Carla Cantone.

(Inammissibile)

Al comma 1), lettera c), *sostituire le parole:* centoventi giorni *con le seguenti:* centoquaranta giorni.

1. 150. Zan.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centotrenta giorni.

1. 31. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centoquaranta giorni.

1. 32. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centocinquanta giorni.

1. 33. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centosessanta giorni.

1. 34. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* centottanta giorni *con le seguenti:* centosettanta giorni.

1. 153. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

c-bis) all'articolo 29, comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi », sono inserite le seguenti: « nonché quelli instaurati per la fornitura ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, e ».

1. 154. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Salvo diversa disposizione più favorevole prevista nei contratti collettivi, il lavoratore che esegue uno o più contratti a tempo determinato per un periodo complessivo di dodici mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate

dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate.

1. 155. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis)* Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende sotto i cinquanta dipendenti che assumono lavoratori e lavoratrici in possesso del diploma di laurea.

1. 157. Soverini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2019.

*** 1. 161.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2019.

*** 1. 164.** Mandelli, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Ravetto, Labriola, Sandra Savino.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento ai contratti a tempo determinato in corso e al loro relativo regime delle proroghe e dei rinnovi, si applica la normativa previgente al presente decreto.

1. 159. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

***1. 219.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

***1. 160.** Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

***1. 162.** Gebhard, Plangger, Schullian.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

***1. 163.** Tabacci.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

***1. 174.** Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione.

1. 158. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Ascani.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine in corso alla medesima data.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

1. 171. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

***1. 177.** Milanato, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

***1. 176.** Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

***1. 165.** Mugnai, D'Ettore, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Casciello, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

***1. 166.** Librandi, Cantini.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

***1. 167.** Mugnai, D'Ettore, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

***1. 168.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

***1. 175.** Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 2, sostituire le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti

in corso alla medesima data *con le seguenti*: . Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina vigente al 30 settembre 2018.

1. 169. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

Al comma 2, sostituire le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data *con le seguenti*: e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 173. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data, *con le seguenti:* . Ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data si applica la previgente disciplina in materia.

1. 170. Mugnai, D'Ettore, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* al 1° gennaio 2019.

1. 187. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* a decorrere dal 1° novembre 2018.

1. 185. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* a decorrere dal 1° ottobre 2018.

1. 184. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* a decorrere dal 1° settembre 2018.

1. 186. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: in corso alla medesima data *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2019.

1. 179. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: in corso alla medesima data *con le seguenti:* a decorrere dal 1° dicembre 2018.

1. 180. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: in corso alla medesima data *con le seguenti:* a decorrere dal 1° novembre 2018.

1. 181. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: in corso alla medesima data *con le seguenti:* a decorrere dal 1° ottobre 2018.

1. 182. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: in corso alla medesima data *con le seguenti:* a decorrere dal 1° settembre 2018.

1. 183. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono inserite le seguenti: « o a tempo determinato ».

1. 188. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Disposizioni particolari in materia di contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni e aventi ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento).

1. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a trentasei mesi. La stessa durata si applica anche nell'ipotesi di una successione di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché in caso di proroga o di rinnovo per un massimo di cinque volte, a prescindere dal numero dei contratti. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavora-

tore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del limite percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

1. 189. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Lupi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Disposizioni particolari in materia di contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a trentasei mesi. La stessa durata si applica anche nell'ipotesi di una successione di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché in caso di proroga o di rinnovo per un massimo di cinque volte, a prescindere dal numero dei contratti. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

1. 190. Schullian, Gebhard, Plangger.

Al comma 3, sostituire le parole: stipulati dalle *con le seguenti:* in essere con e.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni, in sede di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine, nei limiti dei posti va-

canti in pianta organica, trasformano i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere da oltre sessanta mesi, in contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto della anzianità di stipula del contratto a tempo determinato, se certificano l'impossibilità di garantire i servizi ordinari con il personale già contrattualizzato a tempo indeterminato.

***1. 196.** Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole: stipulati dalle *con le seguenti:* in essere con e.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni, in sede di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica, trasformano i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere da oltre sessanta mesi, in contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto della anzianità di stipula del contratto a tempo determinato, se certificano l'impossibilità di garantire i servizi ordinari con il personale già contrattualizzato a tempo indeterminato.

***1. 217.** Germanà, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Barato, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo le parole: pubbliche amministrazioni, *inserire le seguenti:* né ai contratti di lavoro domestico,.

1. 191. Gribaudo.

Al comma 3, dopo le parole: ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni *inserire le seguenti:* nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,.

1. 201. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 3, dopo le parole: non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni *inserire le seguenti:* e da ogni altro soggetto che abbia in essere convenzioni, appalti o collaborazioni con le pubbliche amministrazioni stesse per la somministrazione o la prestazione sotto ogni forma di attività di lavoro alla pubblica amministrazione medesima.

1. 200. Vietina, Pettarin, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 3, dopo le parole: dalle pubbliche amministrazioni *inserire le seguenti:* e agli enti non commerciali di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1. 218. Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Versace.

Al comma 3, dopo le parole: dalle pubbliche amministrazioni *inserire le seguenti:* e dalle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.

1. 195. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Al comma 3, dopo le parole: pubbliche amministrazioni *inserire le seguenti:* dagli enti equiparati ad esse.

1. 194. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 3, dopo le parole: stipulati dalle pubbliche amministrazioni *inserire le seguenti:* e dagli Enti Pubblici di Ricerca.

1. 197. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 3, dopo le parole: dalle pubbliche amministrazioni, *inserire le seguenti:* e agli enti, agli istituti e alle fondazioni di ricerca privati.

1. 199. Bond, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunque provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a indire procedure concorsuali, anche solo esclusivamente per titoli, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2017, riservati ai dipendenti attualmente in servizio e assunti con contratti a tempo determinato, affinché la loro prestazione lavorativa per conto della Pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Le scadenze dei contratti in essere restano immutate. Nel caso di superamento dei termini massimi di proroga dei contratti a tempo determinato, gli interessati hanno comunque il diritto di partecipare ai concorsi.

1. 192. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei lavoratori, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, riguardante le assunzioni di lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'lNAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3-*quater*. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di red-

dito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 207. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis*, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3-*quater*. Qualora le misure di cui al comma 3-*ter* non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-*ter*, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 208. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi

di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3-*quater*. Qualora le misure di cui al comma 3-*ter* non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-*ter*, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 210. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time*. stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3-*quater*. Qualora le misure di cui al comma 3-*ter* non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-*ter*, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 206. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo e il secondo periodo sono soppressi;

b) al comma 6, dopo la parola: « 2011 » sono inserite le seguenti: « e fino all'anno 2018 »;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 gli assegni di ricerca di cui al presente articolo vengono equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

6-*ter*. A decorrere dall'anno 2019 agli assegni di ricerca di cui al presente articolo viene riconosciuto, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

6-*quater*. L'esonero del versamento di cui al comma 6-*ter* può essere concesso per un periodo massimo di otto anni, qualora il datore di lavoro sia il medesimo per un massimo di quattro anni »;

d) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo non può comunque essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai titolari dei contratti di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 24 »;

e) al comma 9, le parole: « dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattordici anni ».

1. 203. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le date di scadenza per il versamento delle imposte liquidate con Modello Unico 2018 per gli iscritti all'Ordine degli avvocati di Bari sono posticipate dal 2 luglio 2018 al 2 novembre 2018 e, con gli interessi del quattro per mille, dal 20 agosto 2018 al 20 novembre 2018.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: a tempo determinato *inserire le seguenti:* nonché misure in favore degli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati di Bari.

1. 204. Miceli, Annibali, Ermini, Ferri, Morani, Vazio, Verini, Boccia, Losacco, Ubaldo Pagano, Bazoli, Lacarra.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7, lettera *b)*, non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera *b)*. Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera *a)*. ».

1. 202. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Le società a controllo pubblico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1° luglio 2018 procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, previo utilizzo degli elenchi delle rispettive regioni, dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ancora ricollocati, secondo le modalità gestionali attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro dal predetto articolo 25.

1. 205. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. ».

1. 212. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. ».

1. 214. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cifra « 3.000 » è sostituita dalla seguente « 5.000 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 85 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n.205.

1. 211. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini. ».

1. 213. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.

1. 216. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative ».

1. 01. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini ».

1. 02. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro ».

1. 03. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7, lettera *b)*, non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera *b)*. Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera *a)* ».

1. 04. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Lavoro accessorio).

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si inten-

dono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari

al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

*** 1. 05.** Tabacci.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Lavoro accessorio).

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato

dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

* **1. 08.** Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina delle prestazioni occasionali per le imprese fino a 15 dipendenti).

1. Dopo l'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente:

« ART. 54-*ter*. – *(Disciplina delle prestazioni occasionali per le imprese fino a 15 dipendenti)*. – *1*. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Possono fare ricorso al lavoro accessorio le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti servizio di noleggio con conducente e le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti attività di acconciatore e parrucchiere.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ».

1. 06. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina delle prestazioni occasionali nei settori dell'agricoltura e del turismo).

1. Dopo l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente:

« ART. 54-*ter*. – *(Disciplina delle prestazioni occasionali nei settori dell'agricoltura e del turismo)*. – *1*. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività la-

vorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

1. 07. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di incentivare la stabilizzazione occupazionale, limitatamente ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni, per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'IRPEF è ridotta del 50 per cento in caso di assunzione con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.

2. Agli oneri della presente manovra si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 09. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-*bis*. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai

trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente

disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.

1. 010. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'ulteriore incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificata dal comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, in modo tale da assicurare maggiori entrate pari a 71 milioni di euro per l'anno 2019, 243 milioni di euro per l'anno 2020, 354 milioni di euro per l'anno 2021, 299 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023.

1. 011. Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Buonuscita compensatoria).

1. In caso di mancata trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata « buonuscita compensatoria », non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese di servizio. Il lavoratore matura il diritto alla buonuscita compensatoria dopo i primi sei mesi di servizio.

1. 012. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Istituzione del salario orario minimo legale).

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario orario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro privato è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato.

2. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.

3. Sono fatte salve le norme di legge che individuano la retribuzione contrattuale come parametro di calcolo per specifici istituti retributivi, previdenziali ed assistenziali.

4. Ai fini di determinare l'importo del salario orario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo orario. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è inoltre composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da due esperti o professori universitari nelle materie di riferimento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario orario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte ed indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale. I membri della Commissione non hanno diritto a rimborsi o indennità e le spese di funzionamento sono coperte dalle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, ad incrementare l'importo del salario minimo legale, sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma 4.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento, sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione di cui ai precedenti commi, in merito agli esiti della sperimentazione delle disposizioni del presente articolo.

7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

1. 013. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Rotta, Viscomi, Nobili, Morani, Ascani, Fregolent, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Scalfarotto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo).

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

1. 014. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Gribaudo.

Sopprimerlo.

***2. 2.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Sopprimerlo.

***2. 3.** Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian.

Sopprimerlo.

***2. 4.** Librandi, Cantini.

Sopprimerlo.

***2. 5.** Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Sopprimerlo.

***2. 6.** Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero complessivo dei lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del

predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori « svantaggiati » o « molto svantaggiati » ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. 11. Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, alla parola: somministratore *premettere la seguente:* singolo.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole da: è soggetto alla disciplina *fino alla fine del periodo con le seguenti:* è soggetto, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2, 3, 21, 23 e 24. È comunque garantito che, nell'ambito di tale rapporto, la durata complessiva dei periodi di missione svolti dallo stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto di somministrazione e l'altro, non superino i limiti di cui all'articolo 19, comma 2; a tale ipotesi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21.

2. 13. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, alla parola: somministratore *premettere la seguente:* singolo.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: è soggetto alla disciplina *fino alla fine del periodo con le seguenti:* è soggetto, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

2. 14. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: di cui al Capo III *inserire le seguenti:* per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;

b) dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 19, 21,.

2. 22. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al Capo III, *inserire le seguenti:* con riferimento a ciascun utilizzatore, in ogni caso.

2. 15. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo le parole: con esclusione delle disposizioni *inserire le seguenti:* in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni.

2. 10. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, dopo le parole: con esclusione delle disposizioni *inserire le seguenti:* In materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni.

2. 9. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, sostituire le parole: delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 *con le seguenti:* delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 01, primo periodo, e commi 2, 23 e 24.

***2. 21.** Del Barba, Morgoni, Cantini.

Al comma 1, sostituire le parole: delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 *con le seguenti:* delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 01, primo periodo, e commi 2, 23 e 24.

***2. 16.** Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 21.

2. 20. Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 21, comma 2,.

***2. 12.** Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 21, comma 2,.

***2. 18.** Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 21, comma 2,.

***2. 19.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 21, comma 2,.

***2. 23.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 21, comma 2,.

***2. 27.** Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli *inserire le seguenti:* 21, comma 2,.

***2. 38.** Gribaudo.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli, *inserire le seguenti:* 21, comma 2, in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore,.

2. 17. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 23 e 24 *con le parole:* articoli 19, comma 1, 23 e 24.

2. 24. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 23 e 24 *con le seguenti:* articoli 19, commi 2, 23 e 24.

***2. 26.** Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 23 e 24 *con le seguenti:* articoli 19, commi 2, 23 e 24.

***2. 41.** Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

2. 25. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti sottoscritti in materia di fornitura di lavoro portuale, disciplinata dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 7. Pagani, Paita, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla somministrazione di personale ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

***2. 8.** Paita, Pagani, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla somministrazione di personale ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

***2. 40.** Epifani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: « Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costitu-

zione o nella gestione del rapporto » sono premesse le seguenti: « Con esclusione del licenziamento, ».

2. 30. Rotondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Somministrazione fraudolenta).

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

2. 31. Costanzo, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'utilizzatore può ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato soltanto se ricorrono le causali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1) del presente decreto.

2. 39. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-*bis*. L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

« ART. 54-*bis*. – *(Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione)*. – 1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:

a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;

b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;

c) la sua durata complessiva;

d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di *catering* e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.

5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.

Art. 54-*ter*. – *(Disciplina del rapporto)*. – 1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-*bis* sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'Inps entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.

3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-*bis* è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.

4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-*bis*, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.

5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-*bis* si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro ».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro e del lavoro occasionale.

2. 36. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-*bis*. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro.

2. 32. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di *handicap*, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini.

2. 33. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritative.

2. 34. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazoni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

7-*bis*. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7 lettera *b)*, non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera *b)*. Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera *a)*.

2. 37. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 54-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, le lettere da *a)* a *d)* sono soppresse.

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: somministrazione di lavoro *aggiungere le seguenti:* e delle prestazioni occasionali.

2. 28. Musella, Labriola, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-*bis*, comma 14, sopprimere la lettera *b)*.

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: somministrazione di lavoro *aggiungere le seguenti:* e delle prestazioni occasionali.

2. 29. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 54-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *d), è inserita la seguente: d-bis)* per piccoli lavori di manutenzione.

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: somministrazione di lavoro *aggiungere le seguenti:* e delle prestazioni occasionali.

2. 35. Musella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Corresponsione retribuzione lavoratori).

1. All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici » sono inserite le seguenti: « e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti ».

2. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Corresponsione retribuzione lavoratori).

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 913, al primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: « né ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

2. 03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Corresponsione retribuzione lavoratori).

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 910 a 914 sono soppressi.

2. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modalità di corresponsione della retribuzione degli operai agricoli).

1. All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici », sono inserite le seguenti: « e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti. ».

2. 018. Nevi, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di retribuzione degli operai agricoli).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 910, alinea, le parole: « A far data dal 1° luglio 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « A far data dal 1° luglio 2019 »;

b) al comma 914, secondo periodo, le parole: « dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2019 ».

***2. 01.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di retribuzione degli operai agricoli).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 910, alinea, le parole: « A far data dal 1° luglio 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « A far data dal 1° luglio 2019 »;

b) al comma 914, secondo periodo, le parole: « dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2019 ».

***2. 017.** Nevi, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Corresponsione retribuzione lavoratori).

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 910, le parole: 1° luglio 2018 sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2019.

2. 05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle mansioni).

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comma 1, capoverso 2103, Prestazione del lavoro, il nono periodo è sostituito dal seguente:

Il lavoratore può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, mantenendo inalterati l'inquadramento e la retribuzione e rimanendo in ogni caso escluso il suo impiego in compiti o funzioni di grado inferiore o comunque non attinenti a quelle per le quali è stato inquadrato nell'organico ».

2. 015. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro accessorio).

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il capo V è inserito il seguente:

« CAPO VI

LAVORO ACCESSORIO

ART. 47-*bis*.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni

integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria, da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 47-*ter*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non

superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

ART. 47-*quater*.

(Coordinamento informativo a fini previdenziali).

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Conseguentemente, l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è soppresso ».

2. 07. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

« ART. 54-*bis*. – *(Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione)*. – *1*. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:

a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;

b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;

c) la sua durata complessiva;

d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di *catering* e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.

5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.

ART. 54-*ter* – *(Disciplina del rapporto)* – *1*. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-*bis* sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'INPS entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.

3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-*bis* è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide

sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.

4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-*bis*, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.

5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-*bis* si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro.

2. 013. Gebhard, Plangger, Schullian, Soverini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.

***2. 06.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Soverini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività

agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.

***2. 023.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del

presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.

****2. 016.** Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Zucconi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.

****2. 025.** Paolo Russo, Zangrillo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,

ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla Legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.

****2. 021.** Marco Di Maio, De Menech, Vazio.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. I datori di lavoro di cui al presente articolo possono utilizzare per prestazioni di lavoro accessorio i lavoratori come individuati ai sensi del comma 3, 5 e del comma 11.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

3. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori produttivi del turismo e della *gig economy*. Gli enti locali possono utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere utilizzate anche per le attività lavorative di *stuart* e di *hostess* addetti alla vigilanza negli stadi.

4. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurative relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nel settore agricolo:

a) Alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;

b) Alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I committenti imprenditori di cui alla presente legge, nonché gli enti locali possono utilizzare per le prestazioni di lavoro accessorio lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

7. È vietato il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano esclusivamente tramite modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9. I committenti imprenditori che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore indicando il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

10. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 800 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità concernenti il pagamento delle prestazioni relative al lavoro accessorio e le modalità attuati ve della presente legge con l'individuazione altresì dei lavoratori dei settori produttivi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. 08. Caiata, Vitiello, Cecconi, Tasso, Schullian.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di *handicap*, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini ».

2. 09. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. ».

2. 010. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7, lettera *b)*, non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera *b)*. Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera *a)*. ».

2. 011. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

2. 012. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali).

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dopo le parole: « rese dai seguenti soggetti » sono inserite le seguenti: « purché all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, autocertifichino la relativa condizione »;

b) al comma 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli »;

c) al comma 15 dopo le parole: « di cui al comma 6, lettera *b)*, versa », sono inserite le seguenti parole: « anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;

d) al comma 17, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, se appartenente al settore del turismo che applicano il CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, e se enti locali, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni »;

e) al comma 17, lettera *e)* dopo le parole: « ai sensi del comma 16 » sono inserite le seguenti: « le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d)* »;

f) al comma 19, dopo le parole: « Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore ». È aggiunto il seguente periodo: « A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione, convalidata dall'utilizzatore, in luogo delle procedure precedenti il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato immediatamente per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo »;

g) al comma 20 dopo le parole: « risulta accertata la violazione » sono aggiunte le seguenti: « salvo che la violazione di cui al comma 14 per l'imprenditore agricolo non derivi dalle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 ».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma.

2-*bis*. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli

accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente ».

2. 024. Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300).

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 18 – *(Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo). – 1.* Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.

2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale:

a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero ancora in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;

b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;

c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.

4. La contribuzione dovuta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la

contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.

5. Con la sentenza di cui al comma 2, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.

6. Il giudice applica la medesima disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, il giudice condanna il datore di lavoro oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l'omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera *a)*, si applica anche ai dirigenti.

9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a quindici dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti:

a) con riferimento al comma 2, lettera *b)*, che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità, ovvero;

b) con riferimento al comma 2, lettera *c)*, che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro:

1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, oppure;

2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfettaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:

a) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

b) nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o,

in mancanza, inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:

1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;

2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, dell'ultima retribuzione globale di fatto;

c) qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.

11. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera *b)*, numero 2), il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.

12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dei commi che precedono, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.

13. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

15. L'ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.

18. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: « con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compreso l'articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegua l'annullamento del suo licenziamento ».

19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento. ».

2. 014. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo di solidarietà aziendale).

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.

2. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 020. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Casciello, Germanà.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo di solidarietà aziendale).

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 022. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Sopprimerlo.

***3. 5.** Gebhard, Plangger, Schullian.

Sopprimerlo.

***3. 16.** Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. – *(Incentivo all'occupazione stabile)*. – 1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Conseguentemente, al titolo sostituire le parole: incremento contribuzione contratto a tempo determinato *con le seguenti:* incentivo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo.

3. 7. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Sopprimere il comma 1.

***3. 8.** Del Barba, Cantini, Morgoni.

Sopprimere il comma 1.

***3. 9.** Librandi, Cantini.

Sopprimere il comma 1.

***3. 10.** Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Sopprimere il comma 1.

***3. 11.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sopprimere il comma 1.

***3. 12.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Sopprimere il comma 1.

***3. 14.** Tabacci.

Sopprimere il comma 1.

***3. 17.** Gebhard, Plangger, Schullian.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: « non superiore a ventiquattro mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a trentasei mensilità ».

3. 19. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

(Inammissibile)

Al comma 1 sostituire le parole: non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità *con le seguenti:* non inferiore a dodici e non superiore a venticinque mensilità.

3. 21. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1 sostituire le parole: non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità *con le seguenti:* non inferiore a undici e non superiore a venticinque mensilità

3. 22. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1 sostituire le parole: non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità *con le seguenti:* non inferiore a cinque e non superiore a ventiquattro mensilità.

3. 28. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 4, comma 1, le parole « non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità ». All'articolo 6, comma 1, le parole « non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità.

3. 20. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Dopo il comma 1, introdurre il seguente:

1-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole « non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità ».

3. 18. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Sopprimere il comma 2.

***3. 36.** Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Sandra Savino.

Sopprimere il comma 2.

***3. 37.** Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Sopprimere il comma 2.

***3. 38.** Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Sopprimere il comma 2.

***3. 39.** Gebhard, Plangger, Schullian.

Sopprimere il comma 2.

***3. 40.** Tabacci.

Sopprimere il comma 2.

***3. 42.** Librandi, Cantini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: « Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione ».

3. 46. I Relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

***3. 67.** Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

***3. 61.** Polverini, Zangrillo, Martino, Cattaneo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Labriola, Sandra Savino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. 68. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 2, sostituire le parole: è aumentato di 0,5 *con le seguenti:* è aumentato di 0,3.

3. 50. Lepri.

Al comma 2, sostituire le parole: è aumentato di 0,5 *con le seguenti:* è aumentato di 0,4.

3. 49. Carla Cantone.

Al comma 2, sostituire le parole: è aumentato di 0,5 percentuali *con le seguenti:* è aumentato di mezzo punto percentuale.

3. 48. Carla Cantone.

Al comma 2, sostituire le parole: in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione *con le seguenti:* a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti.

***3. 47.** Del Barba, Morgoni, Cantini.

Al comma 2, sostituire le parole: in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione *con le seguenti:* a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti.

***3. 62.** Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2 sostituire le parole da: in occasione di *fino alla fine del comma, con le seguenti:* in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 64. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Colaninno.

Al comma 2 sostituire le parole da: in occasione di *fino alla fine del comma, con le seguenti:* in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. 63. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Colaninno.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in somministrazione.

3. 45. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Al comma 2, sostituire le parole: anche in somministrazione *con le seguenti:* ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore.

***3. 65.** Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: anche in somministrazione *con le seguenti:* ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di

assegnazione presso un diverso utilizzatore.

***3. 70.** Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 2, sostituire le parole: anche in somministrazione *con le seguenti:* ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione.

****3. 66.** Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: anche in somministrazione *con le seguenti:* ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione.

****3. 69.** Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) *al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e incentivo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo ».

3. 58. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 59. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di lavoro domestico.

3. 51. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Ai datori di lavoro che procedono alla trasformazione del contratto a tempo determinato dei soggetti di età superiore a 35 anni in contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi assicurativi dovuti all'INAIL, per un importo pari a ciascun aumento di cui al comma 2 del presente articolo sostenuto in occasione di ciascun rinnovo. Agli oneri derivanti dalla presente norma, nei limiti di spesa di 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del presente decreto-legge.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del precedente comma.

3. 78. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 53-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: a tempo determinato *sono inserite le seguenti:* nonché norme in materia di trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

3. 52. Miceli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***3. 56.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***3. 55.** Colaninno.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***3. 74.** Soverini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***3. 79.** Tabacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il comma 2 non si applica ai rinnovi di contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 53. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis* – 1. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con Decreto del Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.

3. 71. Silvestroni, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 2, comma 29, lettera *b)*, legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « al 31 dicembre 2015 » sono soppresse.

***3. 54.** Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 2, comma 29, lettera *b)*, legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « al 31 dicembre 2015 » sono soppresse.

***3. 72.** Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 2, comma 29, lettera *b)*, legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « al 31 dicembre 2015 » sono soppresse.

***3. 75.** Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2019, nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al datore di lavoro è riconosciuta una detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive pari al doppio del valore degli incrementi del contributo addizionale di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. 57. Librandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione ».

3. 60. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

« 35-*bis*. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie. ».

3. 76. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Per i datori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 100 e 108 e commi 117 e 118, della legge 27 dicembre n. 205, non è prevista la revoca ed il recupero del beneficio già fruito in caso di pagamento tardivo entro dieci giorni lavorativi dei contributi previdenziali dovuti.

3. 77. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Lavoro a orario ridotto).

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*bis* – *(Lavoro a orario ridotto)* – 1. Il contratto di lavoro a orario ridotto è il contratto a tempo determinato mediante il quale il lavoratore concorda con un datore di lavoro l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

2. Il contratto di lavoro a orario ridotto è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a settanta giornate di effettivo lavoro nell'arco di un anno civile e per un numero di ore non superiore a 500, anche variamente distribuite tra le giornate lavorative. In caso di superamento del predetto periodo di settanta giorni, il rapporto di lavoro a orario ridotto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. Il contratto di lavoro a orario ridotto non può dare luogo per il lavoratore a compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.500 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun datore di lavoro per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui.

4. Il costo orario della prestazione di lavoro a orario ridotto è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell'emanazione del decreto, il costo orario è fissato in 12 euro.

5. Il compenso per la prestazione di lavoro del contratto di lavoro a orario ridotto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il lavoratore ha diritto alle garanzie sociali in caso di malattia o di infortunio.

6. Il datore di lavoro provvede per conto del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata presso l'INPS, di cui alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del costo orario, e dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento.

7. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per agevolare l'utilizzo diffuso del contratto di lavoro a orario ridotto, con il

medesimo decreto sono individuate forme semplificate di gestione, anche utilizzando procedure telematiche avanzate ».

3. 01. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Soverini.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« ART. 3-*bis*.

(Ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente: « ART. 13 – *(Lavoro intermittente)* – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con la possibilità di svolgimento delle prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. Nei periodi nei quali non è utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ».

3. 02. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Soverini.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART 3-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 in materia di introduzione dell'istituto del lavoro accessorio).

1. Dopo il Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:

CAPO VI

LAVORO ACCESSORIO

ART. 48.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate

da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 49.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio, i cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, incrementato di due euro.

3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successi-

vamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

ART. 50.

(Coordinamento informativo a fini previdenziali).

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono soppressi:

a) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49;

b) l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.

3. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Spverono.

Dopo l'articolo, 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire l'articolo 54-*bis* con il seguente: ART. 54-*bis* – *(Lavoro accessorio).* – 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;

d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:

a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:

1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

3) insegnamento privato supplementare;

b) gli altri utilizzatori fermo restando le esclusioni di cui al comma 9;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Il ricorso al *carnet* di buoni lavoro è vietato:

a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera *b)*, relativi agli utilizzatori di cui al comma 7 lettere *b)* e *c)* sono ridotti a 5.000 euro.

11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata « piattaforma informatica INPS », che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al *carnet* di buoni lavoro di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un *carnet* nominativo prefinanziato, denominato « *Carnet* Buoni Lavoro ».

13. Mediante il *Carnet* Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

14. Ciascun *Carnet* Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della presta-

zione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del *Carnet* Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

3. 019. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio in agricoltura).

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54-*bis*, comma 14 sopprimere la lettera *b)*;

b) dopo l'articolo 54-*bis* aggiungere il seguente: « ART. 54-*ter* – *(Lavoro accessorio in agricoltura)*. – 1. Si intendono prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Ai fini di cui al presente articolo al lavoro accessorio in agricoltura si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'articolo 54-*bis*, comma 6, lettera *a)*.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ».

3. 09. Paolo Russo, Polverini, Zangrillo, Gelmini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

ART. 54-*bis*.

(Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione).

1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:

a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;

b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;

c) la sua durata complessiva;

d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di *catering* e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di

lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.

5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.

ART. 54-*ter*.

(Disciplina del rapporto).

1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-*bis* sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e antinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'Inps entro sedici giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.

3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-*bis* è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.

4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-*bis*, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.

5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-*bis* si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro.

3. 04. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo la lettera *b-bis)* è aggiunta la seguente:

« *b-ter)* le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

b) al comma 14, sopprimere la lettera *b)*.

3. 029. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-*bis*, comma 6, dopo la lettera *b-bis)* sono aggiunte le seguenti:

« *b-ter)* le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale ».

3. 028. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-*bis*, comma 6, dopo la lettera *b-bis)* è aggiunta la seguente:

b-ter) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale;

3. 030. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-*bis*, comma 7, le lettere da *a)* a *d)* sono soppresse.

3. 027. Musella, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-*bis*, comma 14, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* sostituire le parole: « più di cinque » con le seguenti: « più di quindici »;

b) la lettera *b)* è soppressa.

3. 026. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-*bis*, comma 14, la lettera *b)* è soppressa.

3. 018. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Introduzione della disciplina del lavoro autonomo digitale).

1. Dopo il Capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, è aggiunto il seguente:

CAPO I-*bis*.

LAVORO AUTONOMO DIGITALE

ART. 17-*bis*.

(Oggetto e definizioni).

1. Le disposizioni del presente Capo stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi o, in mancanza di essi, i

contratti individuali del cosiddetto lavoro autonomo digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intende per:

a) lavoro autonomo digitale: l'attività svolta da prestatori di lavoro autonomo indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa per il tramite di applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, che mette in contatto una domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, per il tramite di questa, organizza le attività lavorative che scaturiscono dalle richieste dal committente primario;

f) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione di lavoro autonomo digitale e che riceve le direttive per il tramite dell'applicazione.

ART. 17-*ter*.

(Compenso per la prestazione di lavoro autonomo digitale).

1. In mancanza di un contratto collettivo di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa.

2. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

3. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

4. Il reddito del lavoratore così ottenuto è assimilato ai redditi di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 17-*quater*.

(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni).

1. In mancanza di un contratto collettivo di riferimento o di altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore autonomo digitale il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma precedente, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipula del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

ART. 17-*quinquies*.

(Turni di lavoro).

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra lavoratore e azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si concreta nella scelta dello *slot* di turnazione da

parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia ad un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

ART. 17-*sexies*.

(Valutazione della prestazione lavorativa).

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove sono organizzati. Le medesime valutazioni non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

2. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

3. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

4. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, per esser fatta valere su piattaforme analoghe contenendo la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

5. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio ad altra piattaforma.

ART. 17-*septies*.

(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore).

1. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o ad altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. I rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil Club d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita come dalle rilevazioni annuali dell'istituto di statistica nazionale.

4. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

ART. 17-*octies*.

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori).

1. Ai lavoratori autonomi digitali trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81.

2. La formazione di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consape-

volezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi ai sensi di procedure standardizzate stabilite dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012.

ART. 17-*novies*.

(Responsabilità solidale del committente primario).

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni del presente Capo.

3. 05. Pastorino.

(Inammissibile)

Aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di controlli a distanza dei lavoratori).

1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n, 300 è sostituito dal seguente:

ART. 4

(Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente ai fini di tutela della sicurezza del lavoro e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, cale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le informazioni raccolte ai sensi del comma 1 sono utilizzabili a tutti i fini concessi dalla legge a condizione che sia data ai lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalia normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. 07. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Contrasto alle false cooperative).

1. L'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

« *3*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che non si sottopongono all'attività di vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto o non rispettano finalità mutualistiche, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545-*sexiesdecies* e 2545-*septiesdecies* del codice civile e agli articoli 70 e seguenti del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera *d)*, del codice civile. Non si applica il comma 5-*ter* ».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « da altre amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma »;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza ».

3. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

« *3*. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3 ».

4. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002. n. 220, è sostituito dal seguente:

« ART. 6.

(Dichiarazione sostitutiva).

1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme con la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009. n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.

2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;

b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;

e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

5. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

« *5*. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime ».

6. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014. n. 175.

3. 06. Epifani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile).

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al genere con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al contratto di assunzione di ogni unità lavorativa aggiuntiva di quel genere e risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di quel genere rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori di quel genere occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

2. Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntivo di personale del genere d cui al comma 1 realizzate in ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-

zione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio ».

4. Il credito d'imposta di cui alla presente legge è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo di lavoratori del genere di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno un periodo di durata minima inferiore a un anno;

5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

6. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

9. L'accesso al credito di imposta di cui al presente articolo è limitato alle sole imprese operanti almeno in una delle otto Regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del genere meno rappresentato, come annualmente riportato dall'ISTAT.

3. 08. Carfagna, Prestigiacomo, Gelmini, Occhiuto, Casciello, Cristina, Bartolozzi, Battilocchio, Benigni, Bergamini, Biancofiore, Cappellacci, D'Ettore, Fasano, Fatuzzo, Ferraioli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Germanà, Giacometto, Giacomoni, Mandelli, Marin, Marrocco, Mazzetti, Milanato, Novelli, Ripani, Rossello, Rotondi, Ruffino, Sozzani, Palmieri, Pella, Pentangelo, Pettarin, Pittalis, Rosso, Saccani Jotti, Sarro, Scoma, Squeri, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Al fine di potenziare i servizi erogati dai centri per l'impiego in materia di politiche attive del lavoro, le regioni, anche a statuto speciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni che regolano le selezioni pubbliche e previa ricognizione del relativo fabbisogno, sono autorizzate ad effettuare assunzioni di personale necessario allo scopo ed in possesso di idonea qualificazione professionale entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decor-

rere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.

3. 011. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Al fine di potenziare i servizi erogati dai centri per l'impiego in materia di politiche attive del lavoro, le regioni, anche a statuto speciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni che regolano le selezioni pubbliche e previa ricognizione del relativo fabbisogno, sono autorizzate ad effettuare assunzioni di personale necessario allo scopo ed in possesso di idonea qualificazione professionale.

3. 010. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento, sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo.

3. 012. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

1. Le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente prorogate per l'anno 2019.

2. Ai fini di cui al comma 1 i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono introdurre per l'anno 2019, nell'ambito degli specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione, misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. 013. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione).

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2019, una quota pari ad un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno

2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è posta a carico della fiscalità generale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. 014. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile).

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100 le parole: « del 50 cento » sono sostituite con le seguenti: « del 100 per cento » e le parole: « pari a 3.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « pari a 6.000 euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 016. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile).

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: « del 50 cento » sono sostituite con le seguenti: « del 75 per cento » e le parole: « pari a 3.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « pari a 4.500 euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli

anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 015. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile).

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

« 101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti ».

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 017. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 020. Polverini, Gelmini, Carfagna, Zangrillo, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) cinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 024. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 025. Polverini, Gelmini, Carfagna, Zangrillo, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui

all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 021. Giacomoni, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 022. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Carfagna, Occhiuto, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Misure a sostegno dei lavoratori e rilancio dei consumi).

1. Al fine di tutelare il potere di acquisto dei lavoratori e di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla

data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dal comma 1, articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. 023. Fatuzzo, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina sui termini di liquidazione del trattamento di fine servizio e delle pensioni per i lavoratori pubblici).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla parola: « tre » e la parola: « dodici » è sostituita dalla parola: « due »;

b) al comma 5, la parola: « tre » è sostituita dalla parola: « due ».

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

3. 031. Carnevali.

(Inammissibile)

ART. 4.

Prima dell'articolo 4, inserire il seguente capo:

CAPO I-*bis*.

(Misure finalizzate alla continuità didattica).

04. 01. I Relatori.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Misure per il contrasto al precariato scolastico).

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

« 108-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un

complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-*ter*. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-*bis* persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di

recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-*quater*. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

3) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o tirocinio formativo attivo (TFA);

4) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

5) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-*bis* a 108-*quater*, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019 ».

4. 1. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico.

2. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:

a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;

b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alle II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:

I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;

II. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;

III. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;

c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico 297/1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un

esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera *b)*, sub iii).

4. 23. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Apertura delle graduatorie ad esaurimento).

1. Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i laureati in Scienze della Formazione ed i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. Conseguentemente, è garantita la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo.

3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 4.

4. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 ».

4. 17. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le mo-

dalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.

4. 22. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Zangrillo.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali).

1. Al fine di assicurare l'ordinato e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. 2. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.

4. 21. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Zangrillo.

(Inammissibile)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle

classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

4. 19. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Zangrillo.

(Inammissibile)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con la decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

4. 20. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria).

4. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e la continuità didattica *con le seguenti:* Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica,

4. 10. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 *con le seguenti:* Al fine di stabilizzare il personale.

4. 9. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 *aggiungere le seguenti:* , di stabilizzare i docenti della scuola.

4. 7. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 *aggiungere le seguenti:* , di stabilizzare il personale.

4. 8. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse degli alunni *aggiungere le seguenti:* , dei docenti e delle famiglie.

4. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse degli alunni *aggiungere le seguenti:* e dei docenti.

4. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse degli alunni *aggiungere le seguenti:* e delle famiglie.

4. 5. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole da: il termine di cui all'articolo 14 *fino a:* dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, *con le seguenti:* il termine di 120 giorni.

4. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *con le seguenti:* dal termine dell'anno scolastico 2018/2019.

4. 12. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Ciaburro, Deidda, Luca De Carlo, Gemmato, Rampelli, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e

seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con la decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1-*ter*. All'articolo 1, comma 96, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ».

4. 13. Bond.

Dopo il comma 1, aggiungete il seguente:

1-*bis*. I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni tipo, con contratti a tempo determinato, su posti vacanti o disponibili fino alla fine dell'anno scolastico (30 giugno), per almeno 36 mesi, e in possesso della prescritta abilitazione, sono esonerati dalla partecipazione al « Concorso Transitorio » e inseriti in adeguata graduatoria ad esaurimento per l'immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto « Concorso Transitorio ».

4. 14. Foti, Osnato, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione è alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. 18. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. 020. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il per-

sonale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. 021. Ascani, Piccoli Nardelli, Ciampi, Prestipino, Anzaldi, De Maria, Di Giorgi, Rossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Proroghe misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: « Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 » sono inserite le seguenti: « , 2018/2019 e 2019/2020 ».

4. 022. Ascani, Braga, Piccoli Nardelli, Del Basso De Caro, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 131 è soppresso.

4. 029. Azzolina, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Il tutore del minore, titolare di un rapporto di lavoro dipendente, ha diritto ad astenersi dal lavoro per lo svolgimento delle funzioni connesse al suo incarico, conservando la normale retribuzione per un periodo compreso tra cinque e quindici giorni non continuativi, fruibili anche ad ore.

2. I relativi contributivi previdenziali sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. 028. Brescia, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Disposizioni in tema di salario accessorio).

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il limite di cui al comma 2 non si applica agli enti ed alle istituzioni di

ricerca indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, limitatamente alle procedure di reclutamento straordinario ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del presente decreto ».

4. 030. Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di sblocco del turn over*).*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 863 è sostituito dal seguente:

« 863. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « tra 1.000 e 5.000 abitanti » sono sostituite con le seguenti: « tra 1.000 e 5.000 abitanti e i comuni virtuosi ».

4. 031. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Potenziamento dei servizi per l'impiego).

1. Al fine di potenziare i servizi erogati dai centri per l'impiego in materia di politiche attive del lavoro, le regioni, anche a statuto speciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni che regolano le selezioni pubbliche e previa ricognizione del relativo fabbisogno, sono autorizzate ad effettuare assunzioni di personale necessario allo scopo ed in possesso di idonea qualificazione e comprovata esperienza professionale maturata presso i centri per l'impiego in attività di assistenza tecnica ai fini dell'implementazione delle misure di politiche attive del lavoro.

4. 033. Germanà, Labriola, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Potenziamento dei servizi per l'impiego).

1. Al fine di potenziare i servizi erogati dai centri per l'impiego in materia di politiche attive del lavoro, le regioni, anche a statuto speciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni che regolano le selezioni pubbliche e previa ricognizione del relativo fabbisogno, sono autorizzate ad effettuare assunzioni di personale necessario allo scopo ed in possesso di idonea qualificazione e comprovata esperienza professionale.

4. 032. Germanà, Labriola, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Modifica dei criteri di accesso alla professione di educatore di servizi educativi per l'infanzia).

1. Al fine di assicurare l'accesso alla professione dei laureati in scienze dell'educazione immatricolati negli anni scolastici precedenti al 2019/2020, all'articolo 14 del decreto legislativo n. 65 del 2017 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni contenute nel primo periodo del precedente comma non si applicano a coloro che si sono immatricolati negli anni scolastici precedenti al 2019/2020 ».

4. 16. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Statuto partecipativo dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa).

1. In conformità all'articolo 46 della Costituzione, le imprese, in qualsiasi forma costituite, che occupano più di cinquanta lavoratori, possono adottare uno statuto partecipativo che preveda piani di intervento dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa, l'istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa. Lo statuto partecipativo è adottato sulla base di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, per effetto di una proposta aziendale, comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e approvata, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione, a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

4. 015. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale).

L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 54-*bis*. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

54-*ter*. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

4. 014. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*ter*. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

1-*quater*. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;

b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

33-*bis*. – *(Personale dei servizi competenti)*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.

4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo. ».

4. 013. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Incentivi per contratti a tempo indeterminato).

1. Alle imprese e i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, è riconosciuto per un periodo sperimentale di diciotto mesi, l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, entro l'importo di 3.500 euro annui.

2. Agli oneri finanziari della presente disposizione si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di pre-

visione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4. 012. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Al fine di riconoscere maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro viene introdotto l'istituto denominato « quota 41 » che consente a lavoratori e lavoratrici la possibilità di andare in pensione con l'unico requisito di quarantuno anni di contributi versati, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura della manovra per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4. 011. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Nona salvaguardia esodati).

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre paletti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia che si quantificano in 329 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche

ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 329 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4. 08. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Organico dell'autonomia).

1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

2. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

4. 017. Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

4. 018. Ascani, Ciampi, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Anzaldi, De Maria, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Incentivi all'assunzione di dipendenti da proprietari di fabbricati).

1. All'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i dipendenti da proprietari di fabbricati ».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede entro un limite di spesa massimo pari a 250 milioni di euro annui si provvede a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

4. 016. Giacomoni, Gelmini, Martino, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Incentivi all'assunzione di dipendenti da proprietari di fabbricati).

1. All'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché per i dipendenti da proprietari di fabbricati ».

4. 010. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione di un salario minimo orario applicabile a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva.

4. 07. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Proroga opzione donna).

1. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

4. 06. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni per l'operatività dei centri per l'impiego).

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), una quota da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. 025. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pal-

lini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Disposizioni in tema di personale degli enti pubblici di ricerca).

1. Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, risultino essere in servizio con contratti flessibili presso l'amministrazione che procede all'assunzione, a condizione che sussistano i requisiti richiesti alle lettere *b)* e *c)* dello stesso articolo 20, comma 1. Ai fini del presente articolo si intendono per contratti flessibili tutti i rapporti di lavoro indicati al punto 3.2.7 della circolare n. 3/2017 del Ministro della pubblica amministrazione, inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti degli assegnisti di ricerca.

2. Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che soddisfino i requisiti *a)* e *b)* del medesimo comma, e che soddisfino l'ulteriore requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni maturati mediante rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibili instaurati con l'Università.

3. Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che soddisfino i requisiti *a)* e *b)* del medesimo comma, e che soddisfino l'ulteriore requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni maturati mediante rapporti di lavoro flessibili instaurati con l'Università.

4. 026. Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Misure di sostegno dell'attività libero-professionale).

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, fermo restando l'equilibrio di bilancio di ogni singola gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, anche per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, nonché di *welfare*. A tal fine, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, gli enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base

comunitaria. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota, non superiore al 3 per cento, dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

4. 027. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, le amministrazioni dello Stato, avviano nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.

4. 035. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Zangrillo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Comunicazione dell'importo della pensione).

1. È fatto obbligo a tutti gli enti gestori di assicurazioni obbligatorie previdenziali, pubblici e privati, ivi compreso l'INPS, di comunicare, entro trenta giorni dalla domanda scritta, orale o per via telematica, presentate da lavoratori dipendenti, pubblici, privati e lavoratori autonomi, l'importo della pensione da loro maturata al giorno della richiesta.

4. 024. Fatuzzo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Misure in favore dei soggetti non deambulanti o bisognosi di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura mensile della indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è aumentata a 780,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4. 023. Fatuzzo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Misure di contrasto all'attività estorsiva).

1. I soggetti che richiedono contributi o finanziamenti pubblici erogati a qualsiasi titolo devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 e successive modifiche, di non avere omesso di denunciare alle competenti autorità eventuali richieste estorsive, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali, verificatesi nel triennio antecedente alla data della con-

cessione di contributi-finanziamenti e, altresì, si impegnano a denunciare alle competenti autorità ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

2. L'omessa denuncia darà luogo alla decadenza dal contributo erogato col recupero dell'importo indebitamente fruito.

4. 019. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Delega al Governo per l'introduzione della flat tax *sui redditi incrementali).*

1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'introduzione di una *flat tax* al 15 per cento e il conseguente adeguamento della normativa tributaria, in conformità ai seguenti criteri:

a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;

b) introduzione della *flat tax* al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;

c) applicazione di un'aliquota IRES del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

2. Agli oneri previsti al comma 1 si fa fronte con i risparmi di spesa derivanti dalle agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi e alle maggiori entrate conseguenti al maggior gettito proveniente dall'emersione spontanea della base imponibile.

4. 09. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di modifica del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di abrogare il « minor prezzo » tra i criteri di aggiudicazione degli appalti.

4. 05. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche).

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g)* al commercio sulle aree pubbliche »;

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 »;

c) l'articolo 70 è soppresso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti.

4. 04. Meloni, Lollobrigida, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Alle piccole e medie imprese che avviano la propria attività nei territori periferici delle città con più di cinquecentomila abitanti e che assumono personale residente da almeno cinque anni nella medesima zona periferica sono riconosciuti i benefici attribuiti alle imprese operanti nelle zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006.

2. Ai fini dell'attribuzione dei benefici alle singole imprese, i comuni di cui al comma 1 individuano le zone periferiche dei propri territori e al 31 dicembre di ciascun anno le comunicano al Ministero dello sviluppo economico.

4. 03. Montaruli, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1.

4. 02. Fidanza, Zucconi, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali e civili i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.

4. 01. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 5.

Premettere il seguente articolo:

ART. 05.

(Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale).

1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:

a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE – Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;

b) i risultati attesi;

c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

4. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane e predispone, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.

5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.

6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

05. 02. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

All'articolo 5, premettere il seguente articolo:

« ART. 05

(Definizioni).

1. Per "aiuto di Stato" s'intendono:

a) agevolazioni fiscali previste per la categoria produttiva o per il territorio;

b) erogazioni dirette per incentivazione di innovazioni tecnologiche;

c) sgravi contributivi per le nuove assunzioni;

d) utilizzo a favore dei lavoratori dipendenti di procedure di mobilità;

e) agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci.

Gli « aiuti di Stato » sono considerati tali quando essi corrispondano alla riduzione del quindici per cento dei costi totali rilevati dai bilanci del quinquennio in esame.

2. Per Stato s'intendono le Amministrazioni Centrali, gli Enti Regioni, gli Istituti finanziari il cui capitale sociale sia totalmente in possesso di un Ente Statale. ».

05. 01. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Sopprimerlo.

5. 1. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici).

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto

della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo.

4. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. 5. Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici).

1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno.

5. 6. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, *aggiungere le seguenti:* ambo i casi non classificabili come pmi ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, *aggiungere le seguenti:* ambo i casi non classificabili come pmi ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.

5. 33. Tabacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio *con le seguenti:* ricevuto un beneficio pubblico per l'effettuazione di investimenti produttivi.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: titolare della misura di aiuto *con le seguenti:* erogatrice del beneficio pubblico *e sostituire le parole:* dell'aiuto *con le seguenti:* del beneficio; *al comma 2, sostituire le parole:* aiuto di Stato *con le seguenti:* beneficio pubblico; *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* alle misure di aiuto *con le seguenti:* ai benefici *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* dell'aiuto *con le seguenti:* del beneficio; *al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* gli aiuti di Stato *con le seguenti:* i benefici pubblici; *al comma 6, sostituire le parole:* dell'aiuto *con le seguenti:* del beneficio pubblico.

5. 24. Fragomeli.

Al comma 1 sostituire le parole da: aiuto di Stato *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole da: aiuto di Stato *fino alla fine del comma con le seguenti:* sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi;

sopprimere il comma 5;

Al comma 6 sostituire le parole da: di attività economica *fino alla fine del comma con le seguenti:* dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.

5. 8. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'amministrazione titolare della misura di aiuto *con le seguenti:* l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico *e sostituire le parole:* dell'aiuto *con le seguenti:* del contributo;

al comma 2, sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: alle misure di aiuto *con le seguenti:* ai contributi *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* dell'aiuto *con le seguenti:* del contributo;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli aiuti di Stato *con le seguenti:* i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123,;

al comma 6, sostituire le parole: dell'aiuto *con le seguenti:* del contributo pubblico;

sostituire la rubrica con la seguente: Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici.

5. 12. Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* contributo pubblico;

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: titolare della misura di aiuto *con le seguenti:* erogatrice del contributo pubblico *e sostituire le parole:* dell'aiuto *con le seguenti:* del contributo;

al comma 2, sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* contributo pubblico;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: alle misure di aiuto *con le seguenti:* ai contributi *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* dell'aiuto *con le seguenti:* del contributo;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli aiuti di Stato *con le seguenti:* i contributi pubblici;

al comma 6, sostituire le parole: dell'aiuto *con le seguenti:* del contributo pubblico;

sostituire la rubrica con la seguente: Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici.

5. 23. Mancini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* contributo dello Stato;

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: titolare della misura di aiuto *con le seguenti:* erogatrice del contributo *e sostituire le parole:* dell'aiuto *con le seguenti:* del contributo;

al comma 2, sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* contributo dello Stato;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: alle misure di aiuto *con le seguenti:* ai contributi *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* dell'aiuto *con le seguenti:* del contributo;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli aiuti di Stato *con le seguenti:* i contributi dello Stato;

al comma 6, sostituire le parole: dell'aiuto *con le seguenti:* del contributo dello Stato;

sostituire la rubrica con la seguente: Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi dello Stato.

5. 22. Topo.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « aiuto di Stato », con le seguenti: « sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni ».

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato, *con le seguenti:* sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* sostegno pubblico.

5. 9. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* finanziamento pubblico di natura nazionale o europea.

Conseguentemente:

al secondo periodo sostituire le parole: dell'aiuto *con le seguenti:* del finanziamento;

al comma 2 sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* finanziamento pubblico di natura nazionale o europea;

al comma 5 sostituire le parole: aiuti di Stato *con la seguente:* finanziamenti.

5. 15. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* contributo in conto capitale.

5. 27. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di un aiuto di Stato *aggiungere le seguenti:* anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei;

Conseguentemente:

al comma 2 dopo le parole: aiuto di Stato *aggiungere le seguenti:* anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei;

al comma 5 dopo le parole: aiuti di Stato *aggiungere le seguenti:* anche derivanti dall'utilizzo di fondi strutturali europei.

5. 16. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: decadono dal beneficio *fino alla fine del comma con le seguenti:* non possono delocalizzare l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte, fuori dal territorio nazionale, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Se la delocalizzazione avviene in Stati non membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese di cui al primo periodo decadono dal beneficio e l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Fermi restando i vincoli già previsti dalla normativa dell'Unione, se la delocalizzazione è effettuata verso Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, prima che essa avvenga, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, con il prioritario obiettivo di mantenere i livelli occupazionali. Qualora in tale sede sia accertato che la delocalizzazione avviene non per ragioni riguardanti il miglioramento dei processi produttivi, ma per motivi afferenti al minor costo del lavoro o alle minori tutele dei lavoratori in essere nello Stato di nuovo insediamento (*dumping* sociale), il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, con proprio provvedimento può sospendere per un massimo di sei mesi il processo di delocalizzazione, al fine di verificare se tali comportamenti si configurino come una violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dai Trattati europei.

5. 7. Benigni, Martino, Giacomoni, Baratto, Bignami, Cattaneo, Angelucci, Labriola.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua *con le seguenti:* il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;

Conseguentemente:

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;

al secondo periodo, sostituire le parole: da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito *con le seguenti:* non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato;

al comma 2:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* attività economica interessata dallo stesso o una sua *con le seguenti:* il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;

2) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;

sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto. ».

5. 14. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte *con le seguenti:* la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte *con le seguenti:* la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo;

al comma 6, sostituire le parole: di attività economica o di una sua parte *con le seguenti:* della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo.

5. 11. Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua *con le seguenti:* il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;

Conseguentemente:

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale »;

al comma 2:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* attività economica interessata dallo stesso o una sua *con le seguenti:* il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;

2) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;

sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto. ».

5. 13. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica *con le seguenti:* la struttura produttiva.

***5. 25.** Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica *con le seguenti:* la struttura produttiva.

***5. 30.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: attività economica *con le seguenti:* unità produttiva.

5. 26. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: interessata dallo stesso o una sua parte *con le seguenti:* specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: interessata dallo stesso o una sua parte *con le seguenti:* specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati;

al comma 6, sostituire le parole da: di attività economica *fino alla fine del comma con le seguenti:* dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.

5. 21. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o una sua parte.

5. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: delocalizzata *con la seguente:* trasferita.

5. 28. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo.

5. 3. Fassina, Pastorino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: conclusione dell'iniziativa agevolata *con le seguenti:* di concessione del contributo.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato *con le seguenti:* di concessione del contributo.

5. 10. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: conclusione dell'iniziativa agevolata *con le seguenti:* concessione dell'aiuto di Stato.

5. 29. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 1, primo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: conclusione

dell'iniziativa agevolata *con le seguenti:* concessione del beneficio.

5. 18. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: conclusione dell'iniziativa agevolata *con le seguenti:* concessione dello stesso.

5. 19. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti.

5. 31. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 4. Tabacci.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

5. 20. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è comunque maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto.

5. 32. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Sopprimere il comma 2.

***5. 34.** Milanato, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Sopprimere il comma 2.

***5. 35.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 2, sostituire le parole: aiuto di Stato *con le seguenti:* contributo in conto capitale.

5. 38. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 2, sostituire le parole: l'attività economica *con le seguenti:* la struttura produttiva.

5. 40. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Al comma 2 sopprimere le parole: o una sua parte.

5. 36. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 2, sostituire le parole: delocalizzata *con la seguente:* venga trasferita.

5. 39. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 2, sostituire le parole: di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato *con le seguenti:* della concessione dello stesso.

5. 37. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa.

5. 42. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

***5. 68.** Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

***5. 41.** Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Sopprimere il comma 3.

5. 43. Milanato, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

5. 46. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da ciascuna amministrazione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. 47. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , maggiorato di cinque punti percentuali.

***5. 44.** De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , maggiorato di 5 punti percentuali.

***5. 45.** Noja.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono abrogati.

5. 48. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: o di una sua parte.

5. 49. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le cause di decadenza dai benefici di cui al presente articolo rappresentano motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. 50. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi della presente norma sono finalizzate per finanziare contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

5. 67. Orrico, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sopprimere il comma 6.

5. 51. Milanato, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 6, sostituire le parole da: di attività economica *fino alla fine del comma con le seguenti:* dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi.

5. 59. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 6, sostituire le parole: di attività economica *con le seguenti:* della struttura produttiva.

5. 56. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Al comma 6 sostituire le parole: attività economica *con le seguenti:* unità produttiva.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, sostituire le parole: dal sito produttivo incentivato *con le seguenti:* dal sito incentivato.

5. 57. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 6 sopprimere le parole: o di una sua parte.

5. 53. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 6, sostituire le parole da: dal sito produttivo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , effettuata dalla medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dal sito produttivo incentivato ad altro sito nel quale si effettuino le medesime lavorazioni o produzioni, con conseguente perdita dei livelli occupazionali.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-*bis*. L'azienda interessata dal procedimento di recupero dei benefìci di cui al presente articolo, può chiedere l'apertura di un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, interessate e il sindacato, al fine di valutare la correttezza dei comportamenti aziendali e il rendimento atteso dagli investimenti medesimi, nonché per individuare misure per il mantenimento dei livelli occupazionali.

6-*ter*. Al fine di evitare distorsioni nel sistema di finanziamento delle PMI, ostacolandone l'accesso al credito bancario per investimenti, sono esclusi dalle misure di recupero di cui al presente articolo gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia, con particolare riferimento alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, del 23 dicembre 1996, n. 662;

il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelli per i quali sia comprovabile l'avvio entro la medesima data, mediante versamento di un acconto sulla base di specifico ordine o fattura.

3-*bis*. È esclusa l'applicazione del presente articolo in caso alla cessione o trasferimento di beni ad una stabile organizzazione estera di impresa italiana ai sensi dell'articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il presente comma non si applica al regime previsto dall'articolo 168-*ter* del TUIR (regime *branch exemption*).

5. 54. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

Al comma 6, sostituire le parole da: dal sito produttivo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , effettuata dalla medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dal sito pro-

duttivo incentivato ad altro sito nel quale si effettuino le medesime lavorazioni o produzioni, con conseguente perdita dei livelli occupazionali.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. L'azienda interessata dal procedimento di recupero dei benefici di cui al presente articolo, può richiedere l'apertura di un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, interessate e il sindacato, al fine di valutare la correttezza dei comportamenti aziendali e il rendimento atteso dagli investimenti medesimi, nonché per individuare misure per il mantenimento dei livelli occupazionali.

5. 55. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

Al comma 6, dopo le parole: ad altro sito *aggiungere le seguenti:* con conseguente riduzione del personale.

5. 58. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 6, sopprimere le parole: o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. 52. Tabacci.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto o incentivo.

5. 65. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: nonché delle imprese contoterziste monocommittenti.

5. 64. Ciampi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Per il potenziamento delle azioni di promozione del *Made in Italy*, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole « nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020 » con le seguenti: « nonché a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 47 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti e sostegno al *Made in Italy*.

5. 60. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti nazionali e all'occupazione, il « Fondo di reindustrializzazione » di cui alla delibera CIPE numero 14, del 28 febbraio 2018 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti e misure di sostegno agli investimenti nazionali.

5. 61. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti e misure di sostegno agli investimenti delle PMI.

5. 62. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole, ovunque ricorrano, « 33 milioni » con le seguenti: « 83 milioni » e sostituire le parole, ovunque ricorrano, « 66 milioni » con le seguenti: « 116 milioni ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti e misure di sostegno agli investimenti delle PMI.

5. 63. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Al fine di evitare distorsioni nel sistema di finanziamento delle PMI, ostacolandone l'accesso al credito bancario per investimenti, sono esclusi dalle misure di recupero di cui al presente articolo gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia, con particolare riferimento alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della 23 dicembre 1996, n. 662.

5. 66. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale).

1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in

Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:

a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;

b) i risultati attesi;

c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predispone, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.

5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.

6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 03. Fregolent, Serracchiani, Moretto, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Ungaro, Topo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni per le zone franche urbane di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi incluse quelle relative ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo e alla zona franca urbana del comune di Lampedusa istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle agevolazioni per la zona franca urbana del comune dell'Aquila di cui all'articolo 70 del decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, escluse quelle di cui alla Delibera Cipe n. 14 dell'8 maggio 2009, decadono dalle agevolazioni concesse qualora non abbiano avviato la fruizione dei benefici entro la data del 31 ottobre 2018.

2. Le somme disimpegnate a seguito di quanto disposto dal comma 399-*bis* sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 604, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante l'adozione di nuovi bandi nelle medesime zone franche urbane dalle quali provengono le somme disimpegnate. Con riferimento alla misura di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, comma 4-*bis*, le risorse rivenienti dalle predette revoche sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure del Piano Sulcis.

5. 05. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. In favore delle aziende che adottano « statuti partecipativi » come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.

2. Le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono individuate e disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. 01. Fidanza, Zucconi, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. È istituito il « marchio Italia » ai prodotti realizzati in Italia in ogni fase della loro lavorazione e con l'utilizzo di materie prime esclusivamente italiane.

2. In favore delle aziende le cui produzioni ottengono il « marchio Italia » come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.

3. L'istituzione del marchio e le modalità per l'ottenimento dello stesso, nonché le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 2 sono individuati e disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. 02. Fidanza, Zucconi, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Il comma 10 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: « 10. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori del territorio nazionale. ».

5. 04. Meloni, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti).

1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.

6. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, sostituire le parole: aiuto di Stato, *con le seguenti*: sostegno pubblico, quali credito d'imposta, *bonus* fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

6. 5. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, sostituire le parole: aiuto di Stato, *con le seguenti*: sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

6. 6. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato, *inserire le seguenti*: a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014 *e sostituire le parole*: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, *con le seguenti*: a seguito della procedura avviata

ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i *benefici* di cui al comma 1.

***6. 3.** Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato, *inserire le seguenti*: a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014 *e sostituire le parole*: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, *con le seguenti*: a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.

***6. 4.** Benamati.

Al comma 1, dopo le parole: giustificato motivo oggettivo, *aggiungere le seguenti*: o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento,.

6. 7. Viscomi, Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

Al comma 1, dopo la parola: riduca *aggiungere le seguenti*: in misura superiore al 50 per cento.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: in presenza di una riduzione di tali livelli *fino alla fine del comma, con le seguenti*: in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

6. 8. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: nei cinque anni successivi *con le seguenti*: nei due anni successivi *e le parole*: superiore al 10 per cento *con le seguenti*: superiore al 20 per cento.

6. 9. Librandi.

Al comma 1, sostituire le parole: nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento *con le seguenti*: nei 2 anni successivi alla data di ottenimento del beneficio.

6. 11. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Al comma 1, sostituire le parole: nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento *con le seguenti*: nei cinque anni successivi alla data di concessione dello stesso.

6. 10. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

Al comma 1, sostituire le parole: superiore al 10 per cento *con le seguenti*: superiore al 35 per cento.

6. 13. Fragomeli.

Al comma 1, sostituire le parole: superiore al 10 per cento *con le seguenti*: superiore al 32 per cento.

6. 14. Mancini.

Al comma 1, sostituire le parole: superiore al 10 per cento *con le seguenti*: superiore al 30 per cento.

6. 15. Fragomeli.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti*: 20 per cento.

6. 16. Osnato, Rizzetto, Delmastro Delle Vedove, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: la decadenza dal beneficio *fino alla fine del comma*.

6. 17. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

Al comma 1, sostituire le parole: la decadenza dal beneficio *con le seguenti*: la restituzione del beneficio.

6. 12. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

6. 18. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici.

Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007.

6. 19. Mollicone, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Al comma 3, sostituire la parola: benefìci *con la seguente*: aiuti.

6. 20. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Al comma 3, sopprimere le parole: o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati,.

6. 21. Topo.

Al comma 3, sopprimere le parole: , nonché agli investimenti agevolati avviati,.

6. 22. Fragomeli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 è inserito il seguente:

« 1175-*bis*. I benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale che sono

subordinati al possesso del Durc regolare e dei relativi, prescritti adempimenti, nonché al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello, permangono in caso di violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi qualora il soggetto responsabile delle violazioni provveda entro centottanta giorni al pagamento delle somme a debito ovvero alla regolarizzazione delle violazioni contestate con ravvedimento operoso. ».

6. 23. Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le cause di decadenza dai benefici di cui al presente articolo rappresentano motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. 24. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Limiti alla partecipazione alle procedure d'appalto o concessione).

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

a) se l'operatore economico, operante nel territorio nazionale, abbia beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio e delocalizzi l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali;

b) fuori dai casi previsti dalla lettera *a)*, e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, se l'operatore economico, operante nel territorio nazionale, abbia beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, delocalizzi l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

6. 01. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Proroga del Piano impresa 4.0).

1. Al fine ridurre il rischio di delocalizzazioni, di favorire il rientro in Italia delle imprese che hanno precedentemente delocalizzato, nonché di sostenere il livello degli investimenti industriali previsti dal Piano impresa 4.0, le disposizioni dei

commi da 29 a 36 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano, secondo le modalità ivi previste, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, nei limiti di quanto previsto dal citato comma 29.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, 1.600 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, e 2023, 1.000 milioni nell'anno 2024, 600 milioni nell'anno 2025 e 150 milioni nell'anno 2026, si provvede con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro nell'anno 2019 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 02. Porchietto, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Incremento delle risorse per gli investimenti in nuovi macchinari, ivi compresi gli investimenti relativi al Piano impresa 4.0. « Nuova Sabatini »).

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse previste dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2018, n. 205, sono integrate di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

2. Al comma 41 della legge 27 dicembre 2018, n. 205, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, nei medesimi anni, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 03. Porchietto, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 6, comma 1.

7. 2. I Relatori.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ceduti a titolo oneroso.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la cessione a titolo oneroso o.

7. 4. Librandi.

Al comma 2, dopo le parole: a titolo oneroso, *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti*: a soggetti economici aventi sede all'estero.

7. 3. Librandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano destinati, per un tempo limitato, a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.

7. 5. Fragomeli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.

7. 6. Fragomeli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi quelli per i quali sia comprovabile l'avvio entro la medesima data, mediante versamento di un acconto sulla base di specifico ordine o fattura.

7. 8. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

***7. 9.** Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

***7. 10.** Benamati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. È esclusa l'applicazione del presente articolo in caso di cessione o trasferimento di beni ad una stabile organizzazione estera di impresa italiana ai sensi dell'articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il presente comma non si applica al regime previsto dall'articolo 168-*ter* del TUIR (regime *branch exemption*).

7. 11. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese resi-

denti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-*ter* del medesimo decreto.

***7. 12.** Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-*ter* del medesimo decreto.

***7. 13.** Benamati.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Proroga del credito d'imposta Formazione 4.0).

1. Al fine di favorire lo sviluppo di occupazione di alta specializzazione, il credito d'imposta previsto per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è prorogato, secondo le modalità ivi previste, con riferimento alle attività di formazione svolte nell'anno 2019, nei termini previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2018, n. 143.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione nel medesimo anno, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 01. Porchietto, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente.

7. 02. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, Vazio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale).

1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 ed 8 dell'articolo 5 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) S.p.A. può assumere partecipazioni in imprese che possono considerarsi di interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del paese, ivi compreso il possesso di *know how* produttivo o la detenzione in portafoglio di marchi nonché di brevetti, modelli e disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale ritenuti rilevanti, a condizione che le imprese oggetto di possibile partecipazione risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i limiti e le modalità applicative del comma 1. Lo schema di decreto è inviato alle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

3. Per le medesime finalità del comma 1, le regioni, anche per il tramite di società da esse partecipate, previa adozione di proprie specifiche norme indicanti obiettivi e limiti dell'intervento, possono assumere partecipazioni in imprese di interesse regionale, con particolare riferimento alle PMI innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali. Le rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero le organizzazioni imprenditoriali e gli enti territoriale interessati, presentando specifica documentazione, possono chiedere l'avvio del procedimento di intervento ai competenti organi della regione. L'intervento regionale può riguardare l'acquisizione o la gestione temporanea di parte del patrimonio produttivo materiale o immateriale dell'impresa, fatta salva la sostenibilità dell'intervento ai sensi del comma 1, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato.

4. È soppresso l'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

7. 03. Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Esclusione delle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"*f-bis)* alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per servizi pubblici, per servizi e attività portuali e produttive o per alcuna delle seguenti attività:

1) stabilimenti balneari;

2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico-ricreative o sportive;

3) noleggio di imbarcazioni e natanti;

4) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

5) esercizi commerciali in genere;

6) mercati periodici con occupazione di suolo pubblico".

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati ».

8. 01. Bergamini, Gelmini, Giacomoni, Martino, Barelli, Polidori, Sandra Savino, Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, D'Attis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis,* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano a decorrere dall'anno 2018, con le modalità previste nel medesimo comma. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, recante "Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione", si applicano, con le medesime modalità, anche per gli anni 2018 e successivi, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente ».

8. 03. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano per l'anno 2018 e per i successivi, con le modalità previste nel medesimo comma. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-*bis* è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

8. 02. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Credito d'imposta ricerca e sviluppo su Intelligenza Artificiale e attività similari).

1. Ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, tra le attività di cui al comma 4, lettera *c)* del citato articolo 3 sono incluse, entro le disponibilità del Fondo, quelle realizzate con lo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o miglio-

rati, utilizzando tecnologie innovative quali quelle indicate nell'articolo comma 48 della legge 29 dicembre 2017, n. 302 e, in ogni caso, quelle connesse all'utilizzo di tecnologie di *machine learning* e *cognitive computing*, incluse le relative attività di *training* degli algoritmi e quelle necessarie allo sfruttamento e all'implementazione di tali soluzioni ovvero connesse all'utilizzo di *big data* e analisi dei dati, incluse le attività indirizzate all'effettuazione di tali analisi.

2. Ai fini dell'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, i miglioramenti apportati attraverso l'utilizzo delle tecnologie indicate nel comma 1 del presente articolo ».

8. 07. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Vallascas, Alemanno, Berardini, Cappellani, Carabetta, Cassese, De Toma, Giarrizzo, Masi, Orrico, Papiro, Paxia, Rizzone, Scanu, Rachele Silvestri, Sut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, vengono determinati gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

8. 08. Fornaro, Pastorino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'ar-

ticolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento ».

***8. 06.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento ».

***8. 09.** Paolo Russo, Zangrillo.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento ».

***8. 012.** Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Zucconi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Contabilizzazione del capitale intellettuale).

1. All'articolo 2424 del codice civile, al comma 1, dopo il numero 5, è aggiunto il seguente numero:

"5-*bis)* il capitale intellettuale, costituito dal capitale umano e dal *know-how* aziendale";

2. All'articolo 2424-*bis* del codice civile, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-*bis*. Il valore del capitale intellettuale è costituito dalle competenze delle singole risorse umane a sistema con l'impresa. Tale valore è certificato da organismi di valutazione della conformità accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17021 e necessariamente per entrambi i seguenti schemi: UNI EN ISO 9001:15 IAF 37, UNI ISO 29990.

3. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal bilancio relativo all'anno 2018.

8. 010. Labriola.

(Inammissibile)

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia.

9. 2. Crosetto, Osnato, Zucconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse).

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l'eccezione di quanto pubblicato all'interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà del concessionario e registrati come canali di vendita presso l'apposito registro tenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripe-

titività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9.

9. 3. Del Barba.

Sostituirlo con il seguente:

ART 9.

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse).

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l'eccezione di quanto pubblicato all'interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà del concessionario e registrati come canali di vendita presso l'apposito registro tenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della ma-

nifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9.

9. 5. Osnato, Zucconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse).

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il divieto di cui al presente

comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. In ogni caso, tenendo conto dei prìncipi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

9. 4. Del Barba.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse).

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e

5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati

al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8.

9. 6. Osnato, Zucconi.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:

a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;

b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine.

1-*bis*. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su Internet. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:

a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettera *a)* o *b)* devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché .siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.

Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

9. 30. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1° luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate d'intesa tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

9. 8. Del Barba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1° luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica

anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che sia in contrasto con quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940 della 28 dicembre 2015, n. 208. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

9. 9. Del Barba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1° luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate d'intesa tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

9. 16. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, lei pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1° luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di

abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che sia in contrasto con quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940 della 28 dicembre 2015, n. 208. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

9. 17. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1° luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

9. 14. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1° luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

9. 13. Del Barba.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, *con le seguenti:* Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Conseguentemente, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A

decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro;

al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: , e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. »;

al comma 2, aggiungere in fine le parole: comminata dall'Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l'Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all'oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico;

al comma 5, aggiungere in fine le parole: di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al presente comma, all'adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli *spot* del gioco *online*, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

Alla rubrica sostituire le parole: Misure per il contrasto alla ludopatia *con le seguenti:* Misure per il contrasto del gioco d'azzardo patologico.

9. 31. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia *con le seguenti:* per un più efficace contrasto alla ludopatia e ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore.

9. 33. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia *con le seguenti:* per contrastare il fenomeno della ludopatia e ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore.

9. 34. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un più efficace contrasto alla ludopatia *con le seguenti:* per contrastare il fenomeno della ludopatia.

9. 35. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla ludopatia *con le seguenti:* al disturbo da gioco d'azzardo.

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro *con le seguenti:* al gioco d'azzardo regolamentato esercitati su rete di raccolta fisica e telematica;

al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: internet *con le seguenti:* canali informatici digitali e telematici, inclusi i social media;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comu-

nicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo i « giochi o scommesse con vincite in denaro » sono definiti « gioco d'azzardo regolamentato », conseguentemente i disturbi correlati sono definiti « disturbi da gioco d'azzardo (DGA) ».

1-*ter*. All'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ; i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita »;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore dei divieti di cui al comma 1 del presente articolo, i programmi radio televisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo regolamentato nel loro corso ovvero nella mezz'ora antecedente o successiva, devono essere preceduti dall'avvertenza che il programma non è adatto ai minori. I messaggi pubblicitari devono riportare avvertenze sui rischi di dipendenza di cui all'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recando la dicitura « Azzardo » o « gioco d'azzardo »;

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*. — *(Strumenti di monitoraggio per i Comuni)*. — Al fine di valutare l'adozione di regolamenti comunali per disciplinare l'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 lettera *a)* e *b)* del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, gli enti locali possono richiedere a Sogei i dati inerenti l'ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi di cui al presente articolo. Sogei è tenuta a fornire gratuitamente i dati richiesti entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta.

al titolo del capo III sostituire le parole: alla ludopatia *con le seguenti:* al disturbo da gioco d'azzardo.

9. 12. Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Francesco Silvestri, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

(Inammissibile limitatamente al capoverso Art. 9-bis)

Al comma 1, sostituire le parole: alla ludopatia *con le seguenti:* al disturbo da gioco d'azzardo (DGA).

Conseguentemente a1 Capo III, la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: Misure per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo.

9. 7. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando *fino a:* legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. 21. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dall'articolo 1, commi da 937 a 940 *con le seguenti:* ed in conformità con i divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940.

9. 11. I Relatori.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet *con le seguenti:* effettuata tramite le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e internet.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole: e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata., *con le seguenti:* che prevedano citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti attraverso le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere.

9. 29. Martino.

Al comma 1, sostituire le parole: incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche *con le seguenti:* inclusi gli eventi sportivi, culturali o artistici.

9. 39. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: include le manifestazioni *aggiungere le seguenti:* e gli eventi.

9. 36. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: culturali o artistiche *con le seguenti:* eventi culturali o artistici.

9. 38. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in genere, le affissioni e internet *con le seguenti:* in genere e le affissioni, ad esclusione di internet.

9. 20. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, dopo le parole: le affissioni, *aggiungere le seguenti:* , le insegne di esercizio.

9. 19. Mancini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: internet *con le seguenti:* ad esclusione di internet.

9. 18. Topo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al fine di evitare il concentramento eccessivo delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1-*bis* al limite del 30 per cento di ogni ora. I *break* pubblicitari non possono comunque contenere più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

9. 59. Martino.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 9. 15.** Martino.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

*** 9. 22.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 9. 32.** Del Barba, Morgoni, Cantini.

Al comma 1 il secondo periodo è sostituito con il seguente:

A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro, nonché le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.

9. 40. Pastorino.

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis) Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, i giochi numerici a quota fissa ed i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

le scommesse disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 1 marzo 2006, n. 111;

le scommesse di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999;

le scommesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169;

qualsiasi ulteriore gioco individuato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con proprio decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge il cui regolamento, al pari di quelli dei giochi sopra elencati, preveda un congruo differimento tra il momento della giocata ed il momento della percezione dell'esito della stessa.

Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

9. 62. Martino.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

9. 23. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

9. 28. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 *aggiungere le seguenti:* i contratti con Mi-

nisteri, gli istituti universitari e gli organismi di diritto pubblico volti alla promozione di discipline sportive, artistiche e culturali.

9. 24. Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 *aggiungere le seguenti:* le altre lotterie ad estrazione istantanea.

9. 50. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.

*** 9. 25.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.

*** 9. 43.** Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.

*** 9. 44.** Tabacci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui al presente comma non si applica alle comunicazioni informative da parte dei concessionari verso i punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro, ai progetti di responsabilità sociale e alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, nonché alle insegne di esercizio e ai loghi e marchi che distinguono i giochi all'interno del punto vendita.

9. 46. Martino, Bergamini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui al presente comma non si applica alle comunicazioni informative da parte dei concessionari verso i punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro, ai progetti di responsabilità sociale e alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, nonché alle insegne di esercizio e ai loghi e marchi che distinguono i giochi all'interno del punto vendita.

9. 47. Martino, Bergamini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui al presente comma non si applica alle formule pubblicitarie e promozionali dirette o indirette svolte all'interno dei punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro.

9. 42. Martino, Bergamini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate, sono inoltre esclusi dal divieto di cui al presente comma i servizi di gioco di abilità a distanza con vincita in denaro.

9. 27. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate, sono inoltre esclusi dal divieto di cui

al presente comma i servizi di gioco d'azzardo *on line*.

9. 26. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, LIbrandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse le forme di comunicazione pubblicitarie e promozionale diretta o indiretta effettuate presso i punti fisici di raccolta del gioco, allorquando tali attività costituiscano parte integrante dell'affidamento concessorio per la gestione dei giochi pubblici in corso di esecuzione e vengano effettuate esclusivamente presso i locali ove avviene la raccolta degli stessi.

9. 45. Martino, Bergamini.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-*bis*. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1-ter) Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1-*quinquies*. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies)*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione « pubblicità » per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1-*septies*. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1-*octies*. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

** **9. 10.** Musella, Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-*bis*. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1-ter. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi

con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1-*quinquies*. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies)*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione « pubblicità » per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1-*septies*. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1-*octies*. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse pri-

mario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.
Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-*novies*. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

** **9. 53.** Bergamini, Giacomoni, Napoli, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, D'Attis.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-*bis*. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1-ter. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30% di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1-*quinquies)*. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies)*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione « pubblicità » per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1-*septies*. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1-*octies*. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-*novies*. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**** 9. 70.** Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-*bis*. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizza-

zioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1-ter. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30% di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1-*quinquies*. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies)*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione « pubblicità » per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1-*septies*. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione

commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1-*octies*. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-*novies*. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**** 9. 72.** Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:

1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:

a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a « bambini »;

b) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

c) la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;

2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: *a)* durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; *b)* nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;

4) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero

chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

9. 54. Martino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:

a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità;

b) i luoghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'avvertenza « Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica »;

d) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito *web* di quest'ultimo;

e) l'indicazione « pubblicità » per tutta la durata dello « spot pubblicitario ».

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.

9. 55. Martino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. 57. Martino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono altresì escluse dai divieti di cui al comma precedente le scommesse ippiche e sportive, alle quali resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che, ai sensi del presente comma, acquistano pubblicità ovvero danno corso a sponsorizzazioni, versano, in favore del fondo di cui all'articolo 13, comma 5, un contributo annuale pari al

2,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di pubblicità e sponsorizzazione, secondo le modalità definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contributo di cui al precedente periodo è destinato in via prioritaria al finanziamento di attività di diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e di contrasto al disagio giovanile, con particolare riferimento alla prevenzione delle dipendenze e della ludopatia.

9. 71. Martino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

9. 58. Martino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

9. 152. Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

9. 153. Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione.

9. 51. Martino, Bergamini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali.

9. 52. Martino, Bergamini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. I fornitori di servizi *media* audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.

9. 56. Martino.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

1-*bis*. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *online*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

9. 60. Martino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

9. 61. Martino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 15 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 150.000.

9. 74. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 10 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 100.000.

9. 73. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico del committente, del proprietario *con le seguenti:* sia a carico del committente sia a carico del proprietario.

9. 68. Braga.

Al comma 2, dopo le parole: a carico del committente, *aggiungere le seguenti:* la revoca della concessione e a carico *e sostituire le parole:* commisurata nella misura del 5 per cento del *con le seguenti:* pari al.

9. 66. Braga.

Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

9. 69. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 2, sostituire le parole: per ogni violazione *con le seguenti:* per la prima violazione *e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:* . In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata.

9. 67. Braga.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: da compresi quelli *fino a:* 24 novembre 1981, n. 689.

9. 76. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile.

9. 77. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

***9. 78.** Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

***9. 79.** Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

9. 98. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

9. 86. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

9. 99. Topo.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

9. 87. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

9. 107. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

9. 88. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

***9. 84.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

***9. 106.** Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

9. 89. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

9. 82. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

9. 105. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati da comuni.

9. 85. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni.

9. 104. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città Metropolitane.

9. 103. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento di progetti di sostegno alle persone con pro-

blematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da Città Metropolitane.

9. 93. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dalle Città metropolitane.

9. 90. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dalle province.

9. 91. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Province.

9. 102. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città Metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

9. 83. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città Metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

9. 92. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città Metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

9. 94. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni.

9. 81. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni.

9. 108. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle province e comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

9. 95. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle province e comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

9. 96. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con

le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle province e comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

9. 97. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d'azzardo presentati dalle Province e dai comuni.

9. 80. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle province e dai comuni.

9. 109. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle province dai comuni e dalle unioni di comuni.

9. 101. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle province e dalle unioni di comuni.

9. 100. Ungaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9. 113. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalla Regione che realizza, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la maggiore riduzione sul suo territorio dei punti vendita del gioco. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9. 114. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dai comuni che abbiano approvato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, regolamenti per la prevenzione ovvero il contrasto del suddetto gioco d'azzardo patologico. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9. 111. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dagli enti territoriali che abbiano approvato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, leggi o regolamenti per la prevenzione ovvero il contrasto del suddetto gioco d'azzardo patologico. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9. 112. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9. 115. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9. 116. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9. 110. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 5, dopo la parola: pubblicità *aggiungere le seguenti:* ed alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo,.

***9. 117.** Del Barba, Morgoni, Cantini.

Al comma 5, dopo la parola: pubblicità *inserirete seguenti:* ed alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo,.

***9. 118.** Martino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

5-*ter*. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

9. 124. Ascani, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge, l'imposta di cui all'articolo 1, comma 944, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stabilita nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

9. 119. Braga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura del quattro per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.

9. 120. Braga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, il comma 5, è sostituito dal seguente:

« 5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura del cinque per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto ».

9. 121. Braga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

9. 122. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

9. 123. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, nella misura del 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e del 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

6-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta;

b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta

di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.

9. 127. Tabacci.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 20 per cento e nel 7 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è avviato un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi.

9. 128. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 20 per cento e nel 7 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2018 sono stabilite le modalità per ridurre il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 30 aprile 2018, nei seguenti termini:

a) alla data del 30 giugno 2019 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 225.000;

b) alla data del 31 dicembre 2019 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 185.000.

9. 129. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 20 per cento e nel 7 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1° settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1° maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'arti-

colo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. 125. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 10 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018.

9. 126. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

Al comma 6, sostituire il numero: 6,25 *con il seguente:* 6,50 *e il numero:* 6,5 *con il seguente:* 6,75.

9. 131. Francesco Silvestri, Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

Al comma 6, dopo le parole: a decorrere dal 1° settembre 2018, *aggiungere le seguenti:* conseguentemente, limitatamente agli apparecchi *ex* articolo 110, comma 6, lettera *a)*, TULPS, a decorrere dalla stessa data, la percentuale dell'ammontare delle somme giocate destinata alle vincite è fissata in misura non inferiore al sessantanove per cento *e dopo le parole:* a decorrere dal 1° maggio 2019, *inserire il seguente periodo:* conseguentemente, limitatamente agli apparecchi *ex* articolo 110, comma 6, lettera *a)*, TULPS, a decorrere dalla stessa data, la percentuale dell'ammontare delle somme giocate destinata alle vincite resta fissata in misura non inferiore al sessantanove per cento.

9. 130. Martino.

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: « 70 per cento » sono sostituite dalle parole: « 69 per cento ».

9. 132. Martino.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a partire dal 1° settembre 2018, la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.

9. 133. Martino.

Al comma 6 inserire, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, a decorrere dal 1° settembre 2018, limitatamente agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la percentuale dell'ammontare delle somme giocate destinata alle vincite è fissata in misura non inferiore al 69 per cento.

9. 134. Del Barba, Morgoni, Cantini.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-*ter*. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-*quater*. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 6-*ter*, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-*quinquies*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4.

9. 135. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 7, sostituire le parole: quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6 *con le seguenti:* a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

9. 136. Braga.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-*bis*. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'articolo 1 comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari nell'esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente.

7-*ter*. Gli Ordini professionali sanitari territoriali e le Federazioni, in caso di informative con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, ne verificano preventivamente la correttezza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni dall'istanza, decorso il quale i messaggi possono essere diffusi, salva, in ogni caso, la

facoltà degli Ordini e delle Federazioni di intervenire in via successiva con provvedimento che inibisca la diffusione del messaggio.

7-*quater*. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria gli Ordini territoriali, anche su segnalazione delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all'Autorità di cui ai precedenti commi 3 e 4 le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

7-*quinquies*. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di direttore sanitario iscritto all'Albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorni dalla, data di pubblicazione del presente decreto.

9. 137. Polverini.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-*bis*. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'articolo 1 comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.

7-*ter*. A garanzia del pieno rispetto dell'efficacia delle disposizioni sull'informativa sanitaria di cui al comma 7-*bis*, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all'Autorità di cui al comma 3 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: giochi e scommesse, *sono aggiunte le seguenti:* e limiti alla pubblicità sanitaria.

9. 148. Carnevali.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-*bis*. La persona affetta da gioco d'azzardo patologico che, a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.

7-*ter*. Per le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo II del titolo XII del libro primo del codice civile.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

9. 140. Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comprensivo delle *videolotteries*, che possono essere installati presso

pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati è definito d'intesa tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il comune ove si trova il pubblico esercizio, in base ai criteri di cui al comma 2 ed entro i limiti fissati dal comma 4.

6-*bis*. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili il contesto urbano del comune, la distanza tra l'esercizio ove sono localizzati gli apparecchi e i luoghi sensibili, il numero di apparecchi localizzati nei comuni limitrofi, la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.

6-*ter*. Il numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili in ciascun comune non può comunque superare:

a) le cinque unità per i comuni fino a 5.000 abitanti;

b) le dieci unità per i comuni fino a 15.000 abitanti;

c) le venti unità per i comuni fino a 30.000 abitanti;

d) le cinquanta unità per i comuni fino a 50.000 abitanti;

e) le cento unità per i comuni con oltre 50.000 abitanti.

6-*quater*. Ogni violazione delle disposizioni dei commi 6, 6-*bis* e 6-*ter*, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 20.000 a un massimo di euro 80.000 ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

9. 147. Fragomeli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche con legge 8 novembre 2012, n. 189, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « 10. L'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. I comuni possono stabilire luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica ».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

9. 146. Fragomeli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Agli esercizi commerciali e ai locali aperti al pubblico che scelgono di non ospitare, nei propri spazi di pertinenza, apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 11, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-

dificazioni, è concesso l'utilizzo di un logo identificativo della assenza di macchine da gioco.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

9. 138. Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Le regioni e gli enti locali possono concedere, attraverso apposite norme e regolamenti, contributi ovvero ridurre determinati tributi locali agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovano dai locali apparecchi per il gioco.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

9. 139. Fragomeli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. L'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e le singole Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura promuovono partnership con soggetti pubblici e privati e progettualità per incentivare i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali a non installare apparecchi automatici di gioco o video giochi, stimolando in particolare l'avvio e il sostegno di reti di imprese « no slot ».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

9. 141. Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni ovvero oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

9. 143. Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Le distanze per l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, a qualunque titolo, l'offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è normata, nel rispetto delle linee guida regionali, dai regolamenti comunali.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

9. 144. Fragomeli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Le sale da gioco e i punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommessa su eventi sportivi, anche ippici o non sportivi, devono essere dotati di fenestrature atte a vedere l'esterno. Nei medesimi luoghi è vietata la consumazione di bevande e alimenti.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

9. 145. Topo.

Aggiungere il seguente comma:

7-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della

direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

*** 9. 150.** Cattaneo, Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Labriola.

Aggiungere il seguente comma:

7-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

*** 9. 151.** Tabacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 149. Pini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 ».

9. 142. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore).

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018. »;

b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: « 941-*bis*. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età.

c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:

« 946-*bis*. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

946-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni

ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.

946-*quater*. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-*ter*, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 946-*bis* sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

946-*quinquies*. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

946-*sexies*. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

946-*septies*. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-*ter* a 946-*sexies* comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.

946-*opties*. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936.

9. 01. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Misure per il contrasto delle ludopatie).

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza.

9. 06. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Misure per il contrasto delle ludopatie).

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle

persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti Ministero della salute con proprio provvedimento, dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza.

9. 027. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « da euro cinque mila a euro venti mila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 10.000 a euro 30.000 ».

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.

9. 011. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Formule di avvertimento).

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: « Questo gioco nuoce alla salute ».

3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.

5. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

9. 013. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Collocazione sale da gioco).

1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. ».

9. 04. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Monitoraggio dell'offerta di gioco).

1. Al fine di assicurare un costante monitoraggio dell'offerta di gioco con particolare riferimento alle aree del territorio a maggior rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i Comuni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro della salute, riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del monitoraggio.

9. 025. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico).

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico non-

ché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*;

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo « no slot » di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo « no slot ».

5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo « no slot », nonché per la sua revoca.

6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

9. 07. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico).

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*;

c) istituzione di un numero verde nazionale per la consulenza relativa alle problematiche legate al gioco d'azzardo in collaborazione con il Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità e previsione di iniziative volte a pubblicizzarlo;

d) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

f) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo « no slot » di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo « no slot ».

5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo « no slot », nonché per la sua revoca.

6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931. n. 773.

9. 028. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico).

1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:

a) accesso selettivo, completa identificazione del l'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della

carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;

b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;

c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;

d) rispetto di vincoli architettonici;

e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;

f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;

g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;

h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;

i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1.

9. 024. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico).

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. 023. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco).

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la ridu-

zione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi.

9. 018. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco).

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale.

9. 017. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco).

1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.

2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico.

9. 026. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500 ».

9. 016. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110,

comma 6, lettera *b)*, numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 200 ».

9. 015. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 100 ».

9. 014. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Tessera del giocatore).

1. Al fine di prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico è istituita la « Tessera del Giocatore », rilasciata dalle Regioni, necessaria per l'accesso alle sale da gioco, fisiche o virtuali, nazionali o internazionali, operanti nel territorio regionale.

2. Ciascuna tessera sarà dotata di una banda magnetica, un numero identificativo e una *password* personale, necessarie per accedere alle operazioni di gioco. L'autorizzazione al gioco attraverso dispositivi fisici sarà convalidata mediante la lettura della banda magnetica, tramite apposito lettore installato sulle macchine da gioco, e l'inserimento della *password* personale; l'autorizzazione al gioco attraverso portali *on line* sarà convalidata mediante l'inserimento del numero identificativo della Tessera e della *password* personale.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di rilascio della tessera di cui al comma 1.

9. 03. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro).

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi

con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.

9. 010. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Misure di prevenzione e tutela dai danni economici dovuti al gioco d'azzardo).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone linee guida per gli istituiti di credito, al fine di attivare iniziative per disincentivare operazioni anomale di movimentazione bancaria verso sale slot, casinò online, siti di scommesse, tabaccherie ed altri luoghi dove si svolgono attività di gioco d'azzardo

2. Nel caso di anomale movimentazioni bancarie di cui al comma 1 i responsabili della filiale devono effettuare una segnalazione sull'utilizzo del conto ad un familiare, coniuge non separato, genitore o figlio maggiorenne censito dal titolare con apposito modulo predisposto dall'istituto di credito ed indicare centri d'aiuto, strutture assistenziali e gruppi di mutuo aiuto.

3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, predispone corsi formativi per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico rivolti al personale degli istituiti bancari. Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi economico-finanziari connessi alla dipendenza da GAP e sono finalizzati:

a) alla conoscenza dei danni derivanti dal gioco eccessivo;

b) al riconoscimento dei principali segnali d'allarme della ludopatia;

c) all'individuazione di operazioni bancarie anomale o sospette;

d) all'attuazione di misure di contrasto alla dilapidazione del patrimonio;

e) alla segnalazione di centri, strutture assistenziali, gruppi e associazioni che svolgono attività di auto mutuo aiuto, cura e rieducazione dei soggetti affetti da GAP.

9. 040. Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

1. È garantito l'accesso al « Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura » di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.

2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-*bis* la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.

9. 039. Ungaro.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Al fine di prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: « Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

9. 019. Carnevali.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Marchio free-slot).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il marchio nazionale « Slot free ».

2. Il marchio è rilasciato dai Comuni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. I Comuni possono prevedere, per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che scelgono di non installarle *slot machine* o *videolottery*, agevolazioni sui tributi di propria competenza, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali. L'accesso a tali agevolazioni dovrà essere richiesto esplicitamente entro 60 giorni dal termine dell'anno solare di riferimento e saranno esercitate sotto forma di credito d'imposta, attraverso un apposito fondo comunale di compensazione.

9. 05. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di *target* costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani.

9. 02. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo « no slot ».

2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo « no slot », nonché per la sua revoca.

9. 08. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

9. 09. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.

9. 012. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Nell'ambito della riduzione complessiva degli impianti da gioco il Governo d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge individua i criteri che devono essere recepiti dai Comuni per l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l'offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi in modo da garantire un'equilibrata distribuzione dei punti gioco nonché le distanze minime degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali.

9. 020. Carnevali.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

3. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 1 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di autoesclusione temporanea dal gioco.

4. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 3

5. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 3 deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco.

9. 021. Carnevali.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'articolo 1, comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all'ar-

ticolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.

2. A garanzia del pieno rispetto dell'efficacia delle presenti disposizioni sull'informativa sanitaria, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all'Autorità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

9. 022. Carnevali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse indicati dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo di cui alla lettera *b)* del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti televisive commerciali, sono assegnate in conformità e secondo i criteri disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al quale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4 comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « alla data di presentazione della domanda » aggiungere le seguenti parole: « mentre per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda ».

9. 035. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Andrea Mura, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Comaroli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Fermo restando la riserva dello Stato nella definizione delle regole minime necessarie per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, competono ai comuni, da esercitare mediante un proprio regolamento, le attribuzioni in materia di dislocazione territoriale e di pianificazione degli orari per l'esercizio di nuove sale da gioco, per l'installazione di apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e per l'apertura di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi.

2. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono approvati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e stabiliscono i limiti e le prescrizioni degli orari di esercizio, la distanza minima degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentati principalmente dai giovani ovvero

strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali.

3. Qualora i comuni non adottino il regolamento previsto dal comma 1 entro i tempi previsti le regioni intervengono con proprio atto a disciplinare la normativa in oggetto.

9. 037. Fragomeli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. L'esercizio di nuove sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore e in ottemperanza al regolamento comunale in materia orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d'azzardo.

2. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere il divieto di rilasciare l'autorizzazione di cui al comma precedente qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette, nonché ad una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.

3. L'autorizzazione comunale è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.

4. Le regioni e i comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli indicati nel comma 2, in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione comunale, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.

5. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

6. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.

9. 038. Fragomeli.

ART. 10.

Sopprimerlo.

***10. 1.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

Sopprimerlo.

***10. 2.** Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Disposizioni in materia di redditometro).

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015, è abrogato.

10. 5. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Disposizioni in materia di redditometro).

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2018, il decreto di cui al primo periodo è emanato con la medesima periodicità, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

10. 4. Mancini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Disposizioni in materia di redditometro).

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2019, il decreto di cui al primo periodo è emanato con la medesima periodicità, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti ».

10. 3. Topo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.

***10. 9.** Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.

***10. 12.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Al comma 1, sopprimere le parole: metodica di.

10. 6. Mancini.

Al comma 1, sopprimere le parole: in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio.

10. 7. Topo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 ottobre 2018, il Ministro dell'economia e delle finanze approva con proprio decreto indici sintetici di affidabilità fiscale semplificati, parametrati su dati contabili e del personale per particolari attività economiche individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

b) sopprimere i commi 2 e 3.

10. 15. Fragomeli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ATECO, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita IVA. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alla attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ATECO che la partita IVA.

10. 13. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

10. 14. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 2 e 3.

10. 8. Mancini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

10. 10. Mancini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* 31 dicembre 2017;

b) al comma 3 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* 31 dicembre 2016.

10. 11. Mancini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* 31 dicembre 2018;

b) al comma 3 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* 31 dicembre 2017.

10. 16. Mancini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

10. 19. Fragomeli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici ATECO).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è chiamato a modificare i codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive.

2. Nelle more della revisione di cui al comma precedente il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ATECO.

10. 01. Silvestroni, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei codici ATECO).

1. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rivisti i codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. Il Dipartimento della Funzione pubblica con apposito provvedimento, in attesa della revisione dei codici ATECO di cui al comma 1, informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ATECO.

10. 04. Mandelli, Ravetto, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Semplificazione compensazioni tributi).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, terzo periodo, le parole « 5.000 euro » sono sostituite dalle parole « 20.000 euro »;

b) all'articolo 35, comma 3, dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, » sono aggiunte le parole « e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. ».

10. 02. Bucalo, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma primo sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

b) dopo la decisione della Commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

L'articolo 15-*bis* è soppresso.

2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;

2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;

3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri *1), 2),* o *3)* del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

3. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti: « *a)* di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della Commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della Commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella

già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata. »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva. ».

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. »;

c) al comma 4 le parole: « Corte d'appello » sono sostituite dalle parole: « Corte di cassazione ».

5. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere *a)* e *b)* le parole: « due terzi » sono sostituite dalle parole: « un terzo ». ».

10. 03. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

Sopprimere il comma 1.

11. 2. Mancini.

Sopprimere il comma 2.

11. 4. Mancini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1-*ter*, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale ».

***11. 3.** Cenni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1-*ter*, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale ».

***11. 5.** Paolo Russo, Zangrillo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1-*ter*, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale ».

***11. 6.** Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Zucconi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 4 è abrogato.

2-*ter*. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

11. 20. Paolo Russo, Zangrillo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.

11. 8. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. In via sperimentale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano, su opzione del contribuente alle fatture emesse a partire dal 1° novembre 2018.

11. 9. Fragomeli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: « 916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro ».

11. 10. Bignami.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 4 è abrogato.

2-*ter*. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

***11. 11.** Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Zucconi.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 4 è abrogato.

2-*ter*. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicatone i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

***11. 12.** Cenni.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici » sono aggiunte le seguenti: « e a quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: delle fatture emesse e ricevute *aggiungere le seguenti:* nonché in materia di tracciabilità delle retribuzioni.

11. 13. Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 910, le parole: « primo luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « primo luglio 2019 »;

b) al comma 914, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le sanzioni di cui al comma 913 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: delle fatture emesse e ricevute *aggiungere le seguenti:* nonché in materia di tracciabilità delle retribuzioni.

11. 14. Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. 15. Trano, Currò, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il limite per utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, senza apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, è pari a 15.000 euro annui. Per i medesimi

soggetti è altresì elevato a 15.000 euro il limite di cui al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto senza apposizione del citato visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.

11. 16. Trano, Currò, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-*bis* è soppresso.

11. 17. Gallinella, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*, capoverso comma 1-*bis*, secondo periodo della legge 20 novembre 2017, n. 167 le parole: « 1° settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».

11. 18. Bignami, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Deroga all'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di tracciabilità delle retribuzioni).

1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dopo le parole: « contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici » sono aggiunte le seguenti: « e a quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti ».

11. 01. Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Deroga all'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di tracciabilità delle retribuzioni).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 910, le parole: « primo luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « primo luglio 2019 »;

b) al comma 914, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le sanzioni di cui al comma 913 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui ai commi 910,911 e 912 ».

11. 02. Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazione tenuta libri e registri contabili).

1. Per le società sottoposte a revisione legale dei conti da parte dei soggetti di cui agli articoli 2409-*bis* e 2477 del Codice Civile, non sono soggetti a bollature né a vidimazione i libri e registri per i quali è previsto tale obbligo a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile.

11. 03. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoratori impatriati).

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: « e per i quattro periodi successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i sei periodi successivi ».

11. 04. Ungaro, Carè, La Marca, Schirò.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Misure di coordinamento tra la legge 14 gennaio 2013, n. 4 e il decreto legislativo n. 13 del 2013).

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti legge n. 13 del 2013, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.

11. 05. Mandelli, Ravetto, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio previsti e previo inserimento delle

relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8, decreto legislativo n. 13 del 2013.

2. Ogni associazione potrà erogare i servizi di cui al comma 1 per un massimo di una attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale, preventivamente dichiarata.

11. 06. Silvestroni, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 5. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Disposizioni in materia di sostegno allo sport).

1. Al fine di sostenere a livello nazionale la cultura sportiva e la realizzazione di interventi edilizi per l'impiantistica sportiva, rimuovendo gli squilibri economico-sociali e incrementando la sicurezza urbana, il Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020.

12. 1. Topo.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Disposizioni in materia di sostegno allo sport).

1. Il Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020.

12. 3. Fregolent, Ungaro, Topo.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Disposizioni in materia di sostegno allo sport).

1. Al fine in particolare di incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport, il « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020.

12. 2. Fregolent, Ungaro, Topo.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Disposizioni in materia di sostegno allo sport).

1. Il « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020.

12. 4. Fregolent, Ungaro, Topo.

(Inammissibile)

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Split payment).

1. L'articolo 17-*ter* e le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-*ter* » di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono abrogate.

2. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

4. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017 è ridotto per l'anno 2018 di 125 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.285 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.570 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.285 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

e) quanto a 1.250 milioni di euro per il 2018 mediante utilizzo nell'anno 2018 delle risorse complessive pari a 580 milioni di euro rinvenienti dal capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo (MIBACT) come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, commi 979-980 della legge n. 208 del 2015 nell'anno 2018 e nell'anno 2019, nonché mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4 e, infine, per un importo pari a 545 milioni di euro mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica;

f) quanto a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

12. 6. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-*ter* » sono soppresse.

1-*bis*. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: « Le disposizioni dei commi 1 e 1-*bis* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

12. 7. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

All'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 1-*sexies*. Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizio rese ai soggetti di cui al comma 1, 1-*bis* e 1-*quinquies*, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

****12. 9.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster,

Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

All'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 1-*sexies*. Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizio rese ai soggetti di cui al comma 1, 1-*bis* e 1-*quinquies*, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

****12. 10.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

*Al comma 1, capoverso comma 1-*sexies*, dopo le parole:* non si applicano *inserire le seguenti:* alle piccole e medie imprese e.

Conseguentemente:

al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 *con le parole:* pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020;

al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* 41 milioni *con le parole:* 82 milioni, *le parole:* 4 milioni *con le parole:* 8 milioni, *le parole:* 5 milioni *con le parole:* 10 milioni, *le parole:* 24 milioni *con le parole:* 48 milioni, *le parole:* 2 milioni *con le parole:* 4 milioni, *le parole:* 5 milioni *con le parole:* 10 milioni, *le parole:* 1 milione *con le parole:* 2 milioni;

al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* 15 milioni *con le seguenti:* 30 milioni »;

al comma 3, lettera c)*, sostituire le parole:* 8 milioni *con le seguenti:* 16 milioni »;

al comma 3, lettera d)*, sostituire le parole:* 35 milioni *con le parole:* 70 milioni *sostituire le parole:* 6 milioni *con le parole:* 12 milioni, *sostituire le parole:* 34 milioni *con le parole:* 68 milioni.

12. 11. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-*ter* » sono soppresse.

2-*ter*. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019.

12. 15. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'articolo 17-*ter* e le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-*ter* » di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono abrogate.

3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 3-*ter* pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

12. 13. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'articolo 17-*ter* e le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-*ter* » di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono abrogate.

3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 3-*ter* pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

12. 14. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Modifica dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di limiti dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi).

1. L'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 4 di cui alla tabella A annessa al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come da ultimo rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Qualora i contribuenti che svolgono le attività indicate ai numeri 8 e 9 dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito dal presente articolo, e che applicano il regime forfetario previsto dai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, percepiscano compensi, ragguagliati ad anno, di importo superiore al valore soglia dei compensi indicati nel medesimo allegato 4 ma pari o inferiore ad euro 55.000, gli stessi possono continuare ad applicare il medesimo regime forfetario; in tale caso, allo scaglione di compensi superiore al valore soglia è applicata l'aliquota del 24 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua un monitoraggio trimestrale degli impatti del nuovo regime fiscale introdotto dal presente articolo, valutandone gli effetti positivi sull'economia e sulla finanza pubblica, sull'aumento delle partite IVA e sulla diminuzione dell'evasione fiscale, e provvedendo alla pubblicazione dei relativi dati nel sito internet istituzionale dell'Osservatorio sulle partite IVA istituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero stesso.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 1)

« ALLEGATO 4

Articolo 1, comma 54, lettera *a)*. *(Regime fiscale per lavoratori autonomi)*.

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)	50.000	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99)	50.000	67%

12. 01. Carfagna, Gelmini, Occhiuto, Angelucci, Aprea, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Benigni, Bignami, Bond, Brunetta, Carrara, Casciello, Cassinelli, Cattaneo, D'Ettore, Fasano, Fascina, Ferraioli, Fiorini, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Mandelli, Marin, Marrocco, Mazzetti, Milanato, Minardo, Napoli, Orsini, Palmieri, Pella, Pentangelo, Perego di Cremnago, Pettarin, Porchietto, Ripani, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruggieri, Ruffino, Paolo Russo, Saccani Jotti, Sandra Savino, Cosimo Sibilia, Silli, Sozzani, Spena, Squeri, Maria Tripodi, Valentini, Versace, Vietina, Zanella, Zangrillo, Ravetto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane).

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 13-*bis*.

(Interventi a favore delle aree marginali montane).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.

2. Ai fini della presente legge, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) altimetria;

b) rischio desertificazione economica e commerciale;

c) calo demografico nel quinquennio.

4. Le regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito, finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:

a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei comuni delle zone montane;

b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;

c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;

d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:

a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;

b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.

7. I comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.

8. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire

ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.

10. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, a cadenza annuale, gli oneri derivanti dalla presente legge cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio. ».

12. 02. Vietina, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Al fine di far ripartire il mercato italiano dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e ripristinare le entrate erariali derivanti dal relativo gettito d'IVA, in attesa di una decisione organica europea sulla tassazione dei citati prodotti:

a) l'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: « a distanza » è inserita la parola: « transfrontaliera »;

c) all'articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il comma 12 è abrogato.

2. Conseguentemente:

a) all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, le parole: « Nel rispetto della categoria stabilita dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni » sono soppresse;

b) all'articolo 50-*bis*, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « in difetto di autorizzazione o » sono soppresse.

3. La vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

4. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,85 milioni di euro per l'anno 2018 e di 7,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui all'articolo 1.

5. L'Istituto nazionale di statistica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.

6. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, le parole: « cinquanta per cento » sono sostituite dalle parole: « venticinque per cento ».

7. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante variazione delle aliquote di base, delle misure percentuali e degli importi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, con decreto di cui al medesimo articolo, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle norme.

12. 03. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

*(Accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigenza dell'articolo 62-*quater*, commi 1 e 1-*bis*, decreto legislativo n. 504 del 1995).*

1. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigenza dell'articolo 62-*quater*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è ancora intervenuta sentenza passata in giudicato. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore al 95-98 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinate in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o di altre agenzie fiscali nonché di quelli forniti dal debitore di imposta nel corso del procedimento. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

2. I debitori di imposta presentano entro il 31 dicembre 2018 domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente articolo 3 esclusivamente in via telematica mediante il modello che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli approva entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il procedimento di definizione in adesione, la cui competenza è attribuita alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio circolazione tabacchi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si conclude, entro 120 giorni dalla presentazione del modello, con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve indicare l'ammontare dei prodotti immessi in consumo ed assoggettati alle imposte di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione delle imposte e degli interessi, nonché prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di sei rate determina la risoluzione del medesimo.

3. La presentazione della domanda di cui all'articolo 3 sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al medesimo articolo, nonché quelli per l'impugnazione di sen-

tenze aventi ad oggetto l'impugnazione di detti provvedimenti. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 4. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante variazione delle aliquote di base, delle misure percentuali e degli importi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, con decreto di cui al medesimo articolo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle norme.

12. 05. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di adesione al regime da parte di un contribuente che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al medesimo Gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al Gruppo IVA, l'esclusione dal regime di cui all'articolo 7, comma 3, non può essere dichiarata per cause connesse alla estensione di cui al presente comma. ».

12. 06. Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Angelucci, Bignami, Cattaneo, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

*(Modifica all'articolo 70-*duodecies *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).*

1. All'articolo 70-*duodecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-*quater*, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al medesimo Gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al Gruppo IVA, l'esclusione dal regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, non può essere dichiarata

per cause connesse alla estensione di cui al presente comma. ».

12. 07. Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Angelucci, Bignami, Cattaneo, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero).

1. All'articolo 5-*septies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

b) al primo e al secondo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2019 ».

12. 08. Ungaro, Carè, La Marca, Schirò.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di intermediazione immobiliare).

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

12. 09. Fregolent, Ungaro, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 le parole e cifre: « l'importo di 285 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « l'importo di 235 milioni di euro annui ».

12. 010. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Principio di risarcibilità del contribuente).

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.

12. 011. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici », inserire le seguenti: « e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti ».

12. 013. Caretta, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Ciaburro, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 13.

Sopprimerlo.

***13. 1.** Ascani, Serracchiani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Sopprimerlo.

***13. 3.** Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Serracchiani.

Sopprimerlo.

***13. 4.** Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Misure di sostegno allo sport).

1. Il Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. 7. Ungaro.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Misure di sostegno allo sport).

Il « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***13. 6.** Rossi, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Misure di sostegno allo sport).

Il « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***13. 8.** Ungaro.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le cifre: 353, 354, 355.

Conseguentemente: al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi 3 e 4;

sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Al fine in particolare di incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport, il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo

1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 ».

13. 11. Fregolent, Ungaro, Topo.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le cifre: 353, 354, 355.

Conseguentemente: al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi 3 e 4;

sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

13. 9. Fregolent, Ungaro, Topo.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le cifre: 353, 354, 355.

Conseguentemente: al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi 3 e 4;

sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Al fine di sostenere a livello nazionale la cultura sportiva e la realizzazione di interventi edilizi per l'impiantistica sportiva, rimuovendo gli squilibri economico-sociali e incrementando la sicurezza urbana, il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. ».

13. 12. Fregolent, Ungaro, Topo.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le cifre: 353, 354, 355.

Conseguentemente: al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi 3 e 4;

sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. ».

13. 10. Fregolent, Ungaro, Topo.

(Inammissibile)

Al comma 4, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole:* prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI.

Conseguentemente al medesimo comma 4, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

« *c)* al comma 26, le parole: "in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti" sono sostituite dalle seguenti: "a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI" ».

13. 13. Marin, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sgarbi, Zanettin, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 4, lettera c)*, aggiungere la seguente:*

« *c-bis)* al comma al comma 24 e al comma 26 aggiungere infine il seguente periodo: « Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline. ».

13. 14. Marin, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sgarbi, Zanettin, Labriola.

Al comma 5, sostituire le parole: 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, *con le seguenti:* « 6,8 milioni di euro nell'anno 2018, di 23 milioni di euro nell'anno 2019, di 19,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 20,4 milioni di euro nell'anno 2021, di 20,6 milioni di euro nell'anno 2022 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 ».

13. 16. Marin, Mandelli, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Ravetto, Labriola.

Al comma 5, sostituire le parole: 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, *con le seguenti:* 5

milioni di euro nell'anno 2018, di 15 milioni di euro nell'anno 2019, di 14 milioni di euro nell'anno 2020, di 15 milioni di euro nell'anno 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 1,6 milioni di euro nell'anno 2018, di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 4,2 milioni di euro nell'anno 2020, di 4,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 4,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

13. 15. Marin, Mandelli, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Ravetto, Labriola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno allo sport).

13. 17. Rossi, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Norme in materia di esecuzioni immobiliari).

1. L'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 è abrogato.

2. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « 495. In qualsiasi momento anteriore alla vendita, ai sensi dell'articolo 534 e seguenti, 552, e 569 e comunque sino al termine previsto dall'articolo 567 n. 7, il debitore può chiedere di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignoratizio e dei creditori intervenuti.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma corrispondente ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati dai rispettivi atti di intervento, dedotte le somme già acquisite e giacenti nella procedura e quelle versate ai creditori successivamente al pignoramento.

La somma è depositata dal cancelliere presso un Istituto di credito indicato dal Giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Il Giudice, con l'ordinanza che ammette la sostituzione, impugnabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata da interessi legali.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice, ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi fino a sei rate mensili, può rimettersi in termini per una sola volta per il piano di pagamento purché versi l'intero importo scaduto entro i 30 giorni successivi all'ultimo rateo. In difetto la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

L'istanza può essere avanzata solo una volta, a pena di inammissibilità ».

3. L'articolo 532 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« 532. Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.

Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, all'esito infruttuoso dei quali, la vendita deve essere sospesa per un periodo non inferiore a 12 mesi prima di poter tentare ulteriori esperimenti d'asta.

Il valore dell'immobile, che ha già subito tre ribassi consecutivi in quanto non sono pervenute offerte d'acquisto, resterà invariato negli ulteriori esperimenti d'asta sino alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della stessa.

Il giudice fissa inoltre le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

Individua altresì i criteri per determinare i ribassi per ogni vendita fissata, prevedendo che gli stessi non possano in ogni caso essere superiori al dieci per cento rispetto al precedente esperimento d'asta.

Quando gli atti sono restituiti in cancelleria, il giudice se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-*bis*, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato. ».

4. L'articolo 504 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il ricavato dalla procedura raggiunge l'importo delle spese e dei crediti precisati ai sensi dell'articolo 569 c.p.c.

5. I commi 3 e 5 dell'articolo 615 del codice di procedura civile sono abrogati.

6. Il primo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Il Tribunale entro 5 giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice avente le stesse funzioni, ma differente da quello che ha emanato il provvedimento impugnato, e indica il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, adottando nei casi urgenti i provvedimenti opportuni ».

7. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 231/2007 aggiungere in fine, la seguente lettera: « *e)* I professionisti nominati ai sensi dell'articolo 591-*bis* c.p.c., svolgenti attività di delega alle operazioni di vendita mobiliare ed immobiliare per conto del Tribunale competente ».

8. L'articolo 20, comma 7, della legge 44/1999 è sostituito dal seguente: 7. Il Magistrato competente a delibare sull'istanza di sospensione dei termini è il Pubblico Ministero presso il Tribunale ove è stata presentata la denuncia.

Al momento della presentazione dell'istanza di accesso al fondo per le vittime di usura e/o estorsione, il Sostituto Procuratore della Repubblica, notiziato dall'Ufficio Territoriale del Governo o dal querelante, dispone con proprio provvedimento l'immediata sospensione per giorni 300 (trecento) di tutti le espropriazioni esecutive subite, dell'istante e di anni 3 (tre) per le relative scadenze fiscali.

Detto provvedimento non è di natura discrezionale ma legato inscindibilmente alla richiesta di concessione del mutuo senza interessi e alla pendenza delle indagini.

Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto del provvedimento del Pubblico Ministero, con ordinanza non impugnabile dispone la sospensione delle predette procedure, ai sensi dell'articolo 623 c.p.c.

Qualora, nel termine di giorni 300 dalla concessione della sospensione, le indagini preliminari siano ancora in corso, il Sostituto Procuratore, *ex officio* o su istanza del querelante, dispone la proroga della sospensione per ulteriori giorni 300 (trecento).

Detto termine è ulteriormente prorogabile sino all'esito del giudizio avente ad oggetto le condotte delittuose prospettate in querela.

In caso di richiesta di archiviazione, il Giudice delle Indagini Preliminari, sussistendone gravi motivi d'urgenza ed i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, restituendo il fascicolo al Pubblico Ministero per il supplemento d'indagine, disponendo eventualmente proroga della sospensione per giorni 300, qualora detto termine dovesse concludersi in data anteriore alla scadenza naturale dell'integrazione probatoria ordinata.

13. 01. Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Sezioni specializzate in materia di impresa).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate ».

***13. 02.** Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Sezioni specializzate in materia di impresa).

Al decreto legislativo 26 giugno 2003, all'articolo 4, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate ».

***13. 06.** Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo

quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e in ogni caso in misura non superiore all'80 per cento del minimo contrattuale. ».

****13. 03.** Longo, Soverini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e in ogni caso in misura non superiore all'80 per cento del minimo contrattuale. ».

****13. 08.** Mandelli, Ravetto, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Proroga del termine di prescrizione, dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche).

1. Nelle more della ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), ed in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, il termine di applicazione delle indicazioni fornite nell'ambito di prescrizione dei contributi pensionistici, già fissato con la circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 al 1° gennaio 2019, è prorogato di un ulteriore anno al 1° gennaio 2020.

13. 05. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-*bis*.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.

13. 07. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 14.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Eventuali minori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto sono riversate all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al fine di contribuire alla riduzione del costo del lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori che non abbiano compiuto i 35

anni di età delle aziende innovative ad alta tecnologia.

14. 1. Trano, Currò, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

TIT.

Alla rubrica del Titolo dopo la parola: e *aggiungere le seguenti:* la valorizzazione.

Tit. 1. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Ascani.

Alla rubrica del Titolo sostituire le parole: la dignità dei lavoratori e delle imprese *con le seguenti:* il contrasto al precariato, alla delocalizzazione, alla ludopatia e di semplificazione fiscale.

Tit. 2. Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini, Ascani.

Sostituire il titolo con il seguente: Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, esercizio dell'impresa e fisco.

Tit. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 79/2018: Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. C. 953 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 245

SEDE REFERENTE

Lunedì 23 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 15.

DL 79/2018: Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
C. 953 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, approvato al Senato senza modifiche, rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati, a tal fine modificando le norme della legge di bilancio 2018 (commi 917, 927 e 928 della legge n. 205 del 2017), che hanno introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati.

Rammenta al riguardo che la legge di bilancio 2018 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (e-fattura) nelle operazioni tra privati (con modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015), contestualmente eliminando le comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Si prevedono alcuni esoneri (ad esempio per coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato) e sono dettate le specifiche conseguenze della violazione dell'obbligo di e-fattura (la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie). Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La legge di bilancio ha anche introdotto misure premiali per incentivare la tracciabilità dei pagamenti (riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti).

In tale quadro, la legge di bilancio ha anticipato l'obbligo della fatturazione elettronica (comma 917) al 1° luglio 2018 per alcune operazioni: cessioni di benzina o di

gasolio utilizzati come carburanti per motori; prestazioni dei subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.

Più in generale, ai sensi del comma 920 – con una modifica all'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, cd. decreto IVA – è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018 ha individuato le prime linee guida per l'entrata in vigore dell'obbligo di e-fattura.

Segnala che è all'esame della Camera il decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto « dignità », A.C. n. 924), il cui articolo 11 posticipa i termini per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA riferiti al 2018.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti dell'Atto, limitandosi a richiamarli sinteticamente.

L'articolo 1 alla lettera *a)* del comma 1 – che a sua volta modifica la lettera *a)* del comma 917 della legge di bilancio 2018 – posticipa al 1° gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione a soggetti IVA.

Resta ferma, alla luce delle norme in esame, la decorrenza dell'obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A. (lettera *b)*) del comma 917).

Per quanto riguarda le cessioni di carburanti diverse da quelle effettuate a soggetti IVA (cessioni ai privati consumatori), esse dal 1° luglio 2018 non devono essere certificate con scontrino o ricevuta fiscale, ma a partire dalla stessa data l'esercente dell'impianto è obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: il comma 909, lettera *b)* della legge di bilancio 2018 ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, tale obbligo per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 modifica la decorrenza di alcune norme della legge di bilancio 2018, prevista dal comma 927.

In particolare, si applicano dal 1° luglio 2018 le norme che:

consentono di dedurre dalle imposte sui redditi e di detrarre dall'IVA le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili (nuovi commi 922 e 923);

attribuiscono agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione e nei limiti della normativa UE in tema di aiuti cd. *de minimis* (commi 924 e 925).

Si applicano invece dal 1° gennaio 2019 le norme che:

rendono obbligatoria la fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (comma 920, già commentato alla lettera *a)*);

escludono dall'obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta (con modalità diverse dalla fattura), previsto dalla legge per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, solo gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (comma 921), dunque ai privati consumatori;

abrogano le disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. scheda carburante) elencate al comma 926. Tali modalità di do-

cumentazione, nonostante il posticipo della e-fattura, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018. Le imprese tuttavia, come visto sopra, devono utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per godere delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto dei carburanti (deduzione ai fini delle imposte sui redditi e detrazione IVA).

L'articolo 2 al comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Fondo è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il comma 2 contiene la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge in esame – derivanti dal rinvio al 1° gennaio 2019 dell'obbligo della fatturazione elettronica, di cui all'articolo 1, e dal rifinanziamento del Fispe per l'anno 2020, di cui al precedente comma 1.

Tale oneri sono quantificati complessivamente in 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, in 29 milioni per l'anno 2019 e in 12,6 milioni per l'anno 2020.

Le relative coperture finanziarie vengono individuate come segue.

Quanto ai 56,6 milioni per l'anno 2018, le coperture sono reperite:

per 3 milioni a valere sul fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) in corrispondenza dei residui passivi eliminati per effetto del programma di riaccertamento straordinario dei residui disposto dal decreto-legge n. 66 del 2014;

per 3 milioni a valere sul fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MiSE in corrispondenza dei residui passivi riaccertati annualmente ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009);

per 30,9 milioni mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per l'anno 2018, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MiSE, per 1 milione di euro, e quello relativo al MEF, per 29,9 milioni;

per 20 milioni mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Quanto ai 29 milioni per l'anno 2019, la copertura è posta interamente sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF per l'anno 2018, allo scopo utilizzando per 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al MiSE e per 27 milioni quello relativo al MEF.

Quanto ai 12,6 milioni per l'anno 2020, la copertura è posta a valere sulle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 1 del decreto-legge in esame. Le maggiori entrate si riferiscono alle maggiori imposte dirette che si prevede saranno versate per effetto della attesa emersione di base imponibile.

Ricorda infine che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 29 giugno 2018, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 3).

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

ALLEGATO (Emendamenti presentati) 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 10

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 79/2018: Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. C. 953 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 245

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

18SMC0023020